



FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS.

R.S.A. “Sen. Carlo Perini”

VIA CARROCCIO, 1 – 20017 RHO (MI)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO

REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

CODICE ETICO

- 1. Edizione 2012 1[^] emissione Approvato dal C.d.A nella seduta del 13.12.2012;**
- 2. Edizione 2013 Revisione 0 Approvato dal C.d.A nella seduta del 21.03.2013;**
- 3. Edizione 2013 Revisione 1 Approvato dal C.d.A nella seduta del 24.10.2013;**
- 4. Edizione 2022 Revisione 2 Approvato dal C.d.A nella seduta del 22.07.2022.**

Sommario

Definizioni	7
1. Analisi introduttiva	8
Aspetti generali.....	8
1.1 - Natura giuridica della responsabilità	8
1.2 - I soggetti interessati.....	10
1.3 - Le sanzioni	11
1.4 – La responsabilità dell’Ente e le circostanze che la escludono	12
1.5 - Gli adempimenti da assolvere per prevenire il pericolo di responsabilità	13
Modalità assunte nel processo di elaborazione del Modello Organizzativo	14
2.1 - Obiettivi del Modello	14
2.2 - Linee guida	14
2.3 - Altre analisi ed adempimenti assunti nella fase di elaborazione del Modello	15
2.4 - Adozione del Modello Organizzativo	15
2.5 – Struttura del Modello Organizzativo	15
2. Modello Organizzativo dell’Ente	16
1 – Descrizione sintetica dell’ente e dell’attività da esso svolta	16
2 - Ambito di adozione.....	17
3 - Analisi delle aree nel cui ambito possono essere commessi reati.....	17
4 - Criteri generali e regole fondamentali sul procedimento e sui comportamenti	18
5 - Adempimenti informativi.....	20
6 - Rapporti libero-professionali	21
7 - Procedure e sistemi di controllo esistenti.....	22
8 - Whistleblowing	23
3. Le fattispecie incriminatrici presupposto della responsabilità dell’ente.....	24
Struttura della parte speciale	24
A) - Precisazioni introduttive.....	24
B) - Obiettivi e funzioni della parte speciale	24
C) - Il sistema di deleghe e di procure	25
SEZIONE PRIMA - I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i reati ex artt.24 - 25	
D.Lgvo 231/2001.....	26
1.1 - La Pubblica Amministrazione e sue figure	26
1.2 - I reati ex art. 24.....	27
1.3 - I reati di cui all’art. 25	28

1.4 - Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti colla P.A.	30
SEZIONE SECONDA - Reati informatici e trattamento illecito dei dati, i reati ex art. 24 bis	33
2.1 - Le fattispecie criminose.....	33
2.2 - Regole di comportamento	34
SEZIONE TERZA - Delitti di criminalità organizzata, i reati ex art. 24 ter.....	36
3.1 - Le fattispecie	36
3.2 – Aree esposte a rischio	36
SEZIONE QUARTA - Falsità in moneta, carte di credito pubblico e valori di bollo, i reati ex art. 25 bis D.Lgvo 231/2001	37
4.1 - Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio.....	37
4.2 – Contenuti.....	37
4.3 - Aree esposte e misure preventive	38
SEZIONE QUINTA - Delitti contro l’industria e il commercio, i reati ex art. 25 bis 1	39
5.1 - Le fattispecie	39
5.2 - Aree esposte al rischio:.....	39
SEZIONE SESTA - Reati societari, i reati di cui all’art.25 ter.....	40
6.1 - Le fattispecie e le possibilità di accadimento nell’ambito dell’Ente.....	40
6.2. Sanzioni <i>ex</i> 231/2001.....	42
6.3 - Aree esposte a rischio e comportamenti da osservarsi per preservare dal reato	43
SEZIONE SETTIMA - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, i reati ex art. 25 quater.....	44
7.1 - Le fattispecie	44
7.2 - Valutazione del rischio e misure preventive	44
SEZIONE OTTAVA - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i reati ex art. 25 quater 1	45
8.1 - Le fattispecie criminose.....	45
8.2 - Valutazione del rischio	45
SEZIONE NONA - Delitti contro la personalità individuale, i reati di cui all’art. 25 quinquies ..	45
9.1 - Le fattispecie	45
9.2 - Valutazione del rischio e misure preventive	46
SEZIONE DECIMA - Reati per abuso di mercato, i reati ex art. 25 sexies	46
10.1 - Le fattispecie criminose.....	46
10.2 - Valutazione del rischio	46

SEZIONE UNDICESIMA - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro, i reati ex art. 25 septies	47
11.1 - I reati considerati	47
11.2 - Aree esposte al rischio.....	47
11.3 - Regole di comportamento	48
11.4 - Primi contributi prescrittivi di Modello Operativo.....	49
SEZIONE DODICESIMA - Reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita, i reati ex art. 25 octies.....	49
12. 1 – Le fattispecie.....	49
12.2 - Aree soggette a rischio	49
SEZIONE TREDICESIMA - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, i reati di cui all'art 25 octies.1	50
13.1 - Le fattispecie	50
13.1 - Aree esposte al rischio.....	51
SEZIONE QUATTORDICESIMA - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, i reati ex art. 25 novies	51
14.1 - Le fattispecie	51
14.2 - Aree esposte a rischio.....	52
SEZIONE QUINDICESIMA - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, i reati ex art. 25 decies.....	52
15.1 - Le fattispecie	52
15.2 - Aree esposte a rischio.....	52
15.3 - Regole di comportamento	52
SEZIONE SEDICESIMA - Reati ambientali, i reati ex art. 25 undecies	53
16.1 – Le fattispecie.....	53
16.2 Aree esposte al rischio	54
SEZIONE DICIASSETTESIMA - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i reati ex art. 25 duodecies.....	56
17.1 - Le fattispecie	56
17.2 - Aree esposte al rischio.....	56
17.3 - Le regole di comportamento.....	56
SEZIONE DICIOTTESIMA - Razzismo e xenofobia, i reati di cui all'art. 25 terdecies	56
18.1 - La fattispecie	56
18.2 - Aree esposte al rischio.....	57
18.3 - Regole di comportamento	57

SEZIONE DICIANNOVESIMA - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, i reati ex art. 25 quaterdecies	58
19.1 - Le fattispecie	58
19.2 - Aree esposte al rischio:.....	59
SEZIONE VENTESIMA - Reati tributari, i reati di cui all'art. quinquiesdecies	59
20.1 - Le fattispecie	59
SEZIONE VENTUNESIMA – Contrabbando, i reati ex art. 25 sexiesdecies.....	63
21.1 - Le fattispecie	63
21.2 - Aree esposte al rischio:.....	63
SEZIONE VENTIDUESIMA - Delitti contro il patrimonio culturale e il riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, i reati ex art 25 septiesdecies e 25 duodevicies	63
22.1 - Le fattispecie	63
4. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	65
Premessa.....	65
Ruolo dell'Organismo di vigilanza.....	65
Rapporti dell'Organismo e dei suoi Membri	65
Compiti	66
Regolamento.....	67
Art. 1 – Organismo di Vigilanza.....	67
Art. 2 - Risorse finanziarie.....	67
Art. 3 - Autonomia e garanzie per l'operatività.....	67
Art. 4 - Funzioni	67
Art. 5 - Poteri	68
Art. 6 - Riunioni.....	68
Art. 7 - Procedure	68
Art. 8 - Segnalazioni	69
Art. 9 - Comunicazioni ai fini delle responsabilità disciplinari.....	69
Art. 10 – Giuria.....	69
Art. 11 - Aggiornamento Modello	70
Art. 12 - Decadenze	70
Art. 13 - Rilevanza delle trasgressioni.....	70
Art. 14 - Sanzioni applicabili.....	70
Art. 15 - Modalità di applicazione dei provvedimenti disciplinari.....	70
Art. 16 - Estensione delle responsabilità	70

Art. 17 - Regole procedurali applicabili alla Giuria	71
Art. 18 - Riservatezza	71
Art. 19 - Provvedimento a carico degli Amministratori	71
Art. 20 - Rivalsa.....	71
5. Codice Etico.....	72
1. Principi etici rispetto all'attività dell'Ente	72
2. Principi etici rispetto alle relazioni con gli interlocutori.....	73
2.1) Principi verso gli ospiti e gli utenti	73
2.2) Principi verso le Risorse Umane	73
2.3) Principi verso i fornitori di beni e servizi.....	74
2.4) Principi verso le pubbliche amministrazioni	74
Allegato 1	76
Modello di comunicazione all'Organismo di Vigilanza	76

Definizioni

ENTE: si intende la Fondazione denominata “Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS.” comprensiva di tutti i presidi o servizi socio-assistenziali e socio-sanitari decentrati.

AUTORITA’: si intendono gli organismi pubblici di vigilanza e/o controllo.

BENI AZIENDALI: si intendono tutti i beni, materiali e immateriali, al cui titolarità sia riferita e/o riferibile alla Fondazione Restelli, in virtù di qualsivoglia titolo contrattuale.

CODICE ETICO COMPORTAMENTALE (CEC): è il documento ufficiale dell’Ente che contiene la dichiarazione dei valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’Ente nei confronti dei “portatori di interesse” (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.). Esso è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in data 29/04/2009 e costituisce, unitamente alle prescrizioni portate dal Modello Organizzativo, il sistema di autodisciplina aziendale.

DESTINATARI: si intendono tutti i dipendenti dell’Ente con qualsivoglia funzione e qualificazione nonché i professionisti e tutti gli altri collaboratori che, in forma individuale o quali componenti una Associazione Professionale, erogano prestazioni in forma coordinata e continuativa nell’interesse dell’Ente o sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

D.Lgvo 231/2001: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica” e successive modificazioni ed integrazioni.

FORNITORI: in genere controparti contrattuali dell’Ente quali, esemplificativamente, gli appaltatori e fornitori di opere, di beni e servizi, siano essi società di capitali, persone fisiche, altri soggetti giuridici coi quali l’Ente stabilisce qualsiasi forma di collaborazione nell’ambito di processi commerciali.

CCNL: contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile all’Ente, quale contratto stipulato fra l’UNEBA e le Organizzazioni Sindacali (CGIL - CISL - UIL).

LINEE GUIDA: le linee guida redatte da UNEBA per la formazione e gestione dei Modelli Organizzativi e degli Organi di controllo delle strutture socio-sanitarie e di servizio sociale di diritto privato.

MODELLO ORGANIZZATIVO (MO): documento dell’Ente in cui sono riportate le procedure da seguire nello svolgimento delle attività in maniera tale da rispettare i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico.

ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV): organismo di vigilanza costituito in forma collegiale, dotato di autonomia ed indipendenza rispetto agli Organi di gestione dell’Ente e preposto a vigilare in ordine all’efficacia ed all’osservanza del Codice Etico Comportamentale.

REATI: fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgvo 231/2001 e successive integrazioni.

PROCESSI SENSIBILI: attività dell’Ente nel cui ambito può ricorrere il riscontro di commissione dei reati.

OPERAZIONE SENSIBILE: operazione od atto all’interno dei processi sensibili che può avere natura tecnica, commerciale o finanziaria.

TERZO: ogni soggetto, fisico o giuridico, tenuto ad una o più prestazioni in favore dell’Ente o che comunque intrattiene rapporti con essa senza essere qualificabile come DESTINATARIO.

P.A.: Pubblica Amministrazione, compresi i funzionari e gli incaricati di settore di servizio.

1. Analisi introduttiva

Aspetti generali

1.1 - Natura giuridica della responsabilità

Nella iniziale impostazione del D.Lgvo 231/2001, gli artt 24 e 25 facevano riferimento solo ad una circoscritta gamma di reati; l'art. 24, in particolare, ai reati di indebita percezione di erogazioni o truffa ai danni dello Stato o di altri Enti pubblici, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, o frode informatica in danno allo Stato o ad un Ente pubblico.

L'art. 25 riguarda i reati di corruzione e concussione.

In prosieguo con successive particolari disposizioni di legge sono state introdotte ulteriori ipotesi trasgressive di suscettibile responsabilità amministrativa come segue:

La Relazione Ministeriale al D.Lgvo 231/2001 dà una sintetica ma chiara spiegazione delle ragioni del provvedimento.

La persona giuridica, autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, è ormai considerata anche quale punto di riferimento di precetti di varia natura (in particolare di precetti etici e di codici di comportamento) e matrice di decisioni e attività dei soggetti che operano in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse.

E' quindi emersa l'esigenza, da parte delle Autorità sopranazionali e nazionali, di migliorare i controlli sulle persone giuridiche (Enti e Società), aumentandone la responsabilità per gli atti compiuti nello svolgimento della loro attività.

La normativa nazionale (legge delega 29 settembre 2000, n.300, art. 11 in specie ed il susseguente D.Lgvo 8 giugno 2001, n.231, e successive modifiche ed integrazioni) - in esecuzione anche di obblighi e convenzioni intervenute (Convenzione CEE 26/7/1995, Convenzione OCSE 17/12/1997, ecc.) - definisce un sistema di responsabilità sanzionatoria degli Enti e delle Società per fatti illeciti posti in essere da soggetti operanti nell'interesse o per conto della persona giuridica.

La natura di queste responsabilità è definita -rispetto ai canoni tradizionali- come un terzo genus, rappresentato dalla previsione di applicazione di una sanzione amministrativa (come conseguenza, peraltro, di un reato e nell'ambito di un processo penale); così la Relazione definisce la responsabilità ex D.Lgvo 231/2001: "Il concetto innovativo, decretato dal D. lgvo 231/2001, sancisce la nascita di un tertium genus di responsabilità avente natura extrapenale che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia".

La stessa Delega prevedeva, a vero dire, uno spettro molto ampio di intervento.

Il D.Lgvo 231/2001 ha effettuato inizialmente una scelta meno incisiva, prevedendo le sanzioni amministrative solo per i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, quali quelli di corruzione e concussione, d'indebita percezione di erogazioni pubbliche, di truffa ai danni dello Stato e di frode informatica.

Il testo della relazione accompagnatoria parla, infatti, di "carattere di forte innovazione" del provvedimento e di con seguente necessità di iniziale contenimento della sua operatività.

Non vi è dubbio, tuttavia, che si è in presenza di una sicura tendenza alla possibile estensione delle ipotesi di applicazione, nell'ambito dell'obiettivo di affermare la cosiddetta "cultura aziendale della responsabilità".

In effetti, a partire dal 2001, le ipotesi trasgressive assoggettate a sanzioni sono state progressivamente ampliate; così:

- a) con D.Lgvo 350/2001 sono stati inclusi i reati di fabbricazione ed uso della moneta (art.25 bis);
- b) con D.Lgvo 11 aprile 2002, n.61, sono stati inclusi i reati societari previsti dalla formulazione dello stesso decreto che, in esecuzione della delega contenuta nella L. 3 ottobre 2001, n.366, ha riformato gli illeciti in materia societaria previsti dagli artt. 2621 e segg. del Codice Civile;
- c) con legge 14 gennaio 2003, n.7, è stato introdotto nel D.Lgvo 231/2001 l'ulteriore art.25 quater che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative per gli Enti nel caso di delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- d) con D.M. 26 giugno 2003 n. 201 sono state poi approvate norme regolamentari relative ai procedimenti di accertamento dall' illecito amministrativo;
- e) con l'art.5 della legge 11 agosto 2003, n.228, la responsabilità è stata estesa, con l'art.25 quinquies, ai delitti contro la personalità individuale (ex artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602 c.p.);
- f) con l'art.8 comma 1 della legge 9 gennaio 2006, n.7, è stato introdotto l'art.25 quater-l/uno che prevede l'estensione delle sanzioni amministrative alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- g) con l'art.9 della legge 18 aprile 2006, n.62, è stato introdotto l'art.25 sexis che riferisce la responsabilità amministrativa pure agli abusi di mercato (ex D.Lgvo 24 febbraio 1998, n.58, parte V tit.1 bis, capo 2);
- h) con l'art. 10 della L. 146/2006 sono stati inseriti i reati transnazionali; in particolare l'art. 10 riporta un ampio catalogo di reati che, se avente una dimensione di transnazionalità (definizione art 3 del D.lgs. 146/2006), potrebbero fungere da reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente. Tra questi si rinvencono l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), l'associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973), l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/1990);
- i) con l'art.9 della legge 3 agosto 2007, n.123, e con il D.Lgvo 9 aprile 2008, n.81 (art.300) il D.Lgvo 231 è stato integrato con l'art.25 septies che estende la responsabilità amministrativa ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- j) con D.Lgvo 16 novembre 2007 è stato introdotto l'art.25 octies che estende la responsabilità ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita;
- k) con L. 48/2008 sono stati introdotti più reati relativi alla attività informatica.
- l) con legge 99/2009 è stato introdotto l'art. 24 bis relativo ai reati informatici e al trattamento illecito dei dati."
- m)con legge 99/2009 è stata estesa la responsabilità anche per i reati di cui agli artt. 473 (contraffazione, alterazione e uso di segni distintivi o di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474 (introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi);
- n) con leggi 99/2009 e 116/2009 (art.4) la responsabilità è stata estesa ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies) nonché al reato di induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

- o) con l'art.2 comma 29 L. 94/2009 è stato introdotto l'art. 24 ter del D.L.vo 231/2001 in tema di delitti di criminalità organizzata, con l'art. 10 L.146/2006, la responsabilità è stata estesa anche ai delitti di criminalità organizzata transnazionale.
- p) con L. 68/2015 sono stati aggiornati ed introdotti nuovi reati in materia ambientale
- q) con l'art. 6 della L. 199/2016 sono stati ampliati i delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25 *quinquies* mediante l'inserimento dell'art. 603 *bis* c.p.;
- r) con la L. 236/2016 è stata modificata la L. 1467/2006 che aveva inserito tra i reati presupposto i reati transnazionali;
- s) con l'art. 6 del D.lgs. 38/2017 è stato introdotto all'art. 25 *ter* il reato di cui all'art. 2635 *bis* c.p. (corruzione tra privati);
- t) con Leggi 3/2019, 39/2019, 133/2019 e 157/2019 la responsabilità è stata estesa al traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 *bis* c.p. (art. 25), alla frode in competizioni sportive di cui agli artt. 1 e 4 L. 401/1989 (art. 25 *quaterdecies*), ai reati di cui all'art. 1 comma 11 D.L. 105/2019 (art. 24 *bis*) in tema di sicurezza nazionale cibernetica e ai reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del D.lgs. 74/2000 (art. 25 *quindiesdecies*);
- u) con il D.lgs. 75/220 è stato ampliato il novero dei reati tributari, includendo quelli di cui agli artt.4, 5 e 10 *quater* del D.lgs. 74/2000 (art. 25 *quindiesdecies*), sono stati introdotti all'art. 24 i reati di cui all'art. 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture) nonché quelli di cui all'art. 2 comma 1 L. 898/1986, sono stati introdotti all'art. 25 i reati di cui all'art. 314 comma 1 c.p. (peculato), 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) e 323 c.p. (abuso d'ufficio); infine, è stato introdotto il nuovo art. 25 *sexiesdecies* relativamente al reato di contrabbando di cui al DPR 43/1973;
- v) Con il D.Lgvo. 184/2021 è stato inserito l'art. 25 *octies* 1 “delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”;
- w) Con il D.lgv.o. 195/2021 sono state modificate alcune fattispecie già previste come reati presupposto all'interno del modello 231/2001: art 648, art. 638 *bis* e art. 648 *ter* 1;
- x) Con la legge 238/2021 sono state modificate alcune fattispecie già previste all'interno degli artt. 24 *bis*, 25 *quinquies* e 25 *sexies*;
- y) Con il decreto legge 13/2022 sono stati modificati gli artt. 316 *bis* c.p., 316 *ter* c.p. e 640 *bis* c.p.;
- z) Con la legge 22/2022 sono stati inserite due nuove fattispecie attinenti ai delitti contro il patrimonio culturale: in particolare sono stati previsti gli artt. 25 *septiesdecies* “delitti contro il patrimonio culturale” e l'art. 25 *duodevicies* “riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”;

L'analisi dei reati verrà poi curata nella parte speciale.

1.2 - I soggetti interessati

Ai sensi del c. I dell'art.11 della legge Delega 300/2000 e dell'art. 1 c. II del D.Lgvo 231/2001, la gamma degli Enti interessati è assai ampia; in particolare, secondo l'art.1 c. II del D.Lgvo 231/2001 “le disposizioni in esso presenti si applicano agli Enti forniti di personalità giuridica e alle Società e Associazioni privi di personalità giuridica”.

Nessun dubbio, pertanto, che - in relazione alla propria natura privatistica- le Fondazioni e le Associazioni con o senza personalità giuridica rientrano nella sfera dei destinatari. Nemmeno è ipotizzabile che - anche in relazione alla propria natura ed attività - l'interesse sia insussistente o

solo marginale. Ciò vale, in specie, per gli ambiti di operatività svolta in regime collaborativo colla P.A. (per effetto di accreditamenti o di convenzioni).

L'Ente, infatti, presenta la caratteristica di Ente le cui entrate sono rilevantemente derivate dal sistema pubblico, sia sotto forma di tariffe per servizi che di contributi a sostegno di determinate attività.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge, poi, alla responsabilità della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto.

La responsabilità dell'Ente sorge qualora venga commesso uno dei reati previsti, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, da uno dei seguenti soggetti:

- persone fisiche che rivestono funzioni “apicali” (rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- persone fisiche che operano per nome e per conto dell'Ente in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi.

La responsabilità dell'Ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica apicale. In tal caso ricade sull'Ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando che l'atto commesso è estraneo alle policy aziendali.

Viceversa la responsabilità dell'Ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali. In tal caso l'onere della prova ricade sull'accusa che deve dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possono comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.

1.3 - Le sanzioni

Le sanzioni, come dettosi, sono comminate all'interno del procedimento penale e sono costituite da misure:

- pecuniarie;
- interdittive;
- di confisca;
- di pubblicazione della sentenza di condanna.

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale (a cui sono demandati l'accertamento del reato della persona fisica, la valutazione in ordine al comportamento dell'ente, l'irrogazione a quest'ultimo della sanzione amministrativa, nonché la sua esecuzione) è piuttosto articolato.

In primo luogo, per qualunque illecito amministrativo dipendente da reato è stabilita la sanzione pecuniaria (art. 10), modulata in quote, che non possono essere previste in numero inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di ciascuna quota varia da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37, sicché l'ammontare della sanzione pecuniaria concretamente irrogabile non potrà essere inferiore ad Euro 25.822,85, né potrà superare Euro 1.549.370,70. Ovviamente, in

virtù del principio di legalità (art. 2), la previsione edittale del numero delle quote è effettuata dal legislatore, relativamente ad ogni reato. All'interno del quadro edittale, il giudice è chiamato ad esprimere una duplice valutazione; innanzitutto determina il numero delle quote da applicare in concreto, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare e attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; successivamente, fissa l'importo della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

In secondo luogo, il sistema sanzionatorio prevede sanzioni interdittive (art. 13), le quali - a differenza delle sanzioni pecuniarie, previste per ogni reato - si applicano solo in relazione a talune fattispecie ritenute più gravi. Inoltre, il decreto subordina la loro irrogazione al ricorrere di una delle seguenti condizioni: che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione purché, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero, in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono essere applicate tra loro congiuntamente e anche in via cautelare; esse sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9).

Infine, sono previste quali sanzioni anche la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18), che può essere disposta solo qualora venga applicata, nei confronti dell'Ente, una sanzione interdittiva, e la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19) che consegue sempre alla sentenza di condanna, anche nella forma per equivalente (cioè avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità del medesimo valore del prezzo o del profitto del reato, qualora non sia possibile l'apprensione di questi).

1.4 - La responsabilità dell'Ente e le circostanze che la escludono

La responsabilità dell'Ente presuppone la commissione dei reati previsti da soggetti trovantisi in posizione apicale o anche in posizione subordinata (in quanto sottoposti all'altrui vigilanza).

Il decreto prevede, tuttavia, un meccanismo di esonero da responsabilità, che ispirato al sistema dei *compliance programs* funzionante negli Stati Uniti ruota appunto attorno all'adozione ed alla effettiva attuazione, da parte dell'ente medesimo, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si tratta, in sostanza, di veri e propri programmi di autoregolamentazione, dalla cui adozione ed attuazione possono derivare per l'ente, oltre all'esonero da responsabilità (al ricorrere di determinate condizioni) importanti conseguenze sia sostanziali che processuali in tema, ad esempio, di commisurazione e riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle sanzioni interdittive e di sospensione e revoca delle misure cautelari.

I modelli organizzativi esistenti nell'ambito dell'ente devono essere in ogni caso ulteriormente osservati.

Allorché sussista la responsabilità penale dell'ente in conseguenza alla commissione di un illecito (sanzionato dal D.Lvo 231/2001) è necessario che il reato sia stato commesso al fine di perseguire un interesse, ovvero procurare un vantaggio per l'ente stesso. Ciò che in questa sede necessita è

definire al meglio la nozione di interesse o vantaggio. Tale espressione potrebbe a prima vista apparire come un'endiadi, ma così non è.

Illuminante, al riguardo è l'insegnamento di Cass. Pen. Sez. II 30.01.2003 n°3615 nonché di cassazione 31.02.2007, in questi termini:

In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto nella commissione dei reati "nel suo interesse o a suo vantaggio", non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio oggettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato "ex ante", sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale.

1.5 - Gli adempimenti da assolvere per prevenire il pericolo di responsabilità

Secondo quanto previsto dagli articoli 6-7 del D.Lgvo 231/2001, per prevenire il pericolo di accollo di responsabilità (accollo che è quasi automatico in caso di reati commessi da soggetti trovatisi in posizione apicale e che richiede talune circostanze accessorie in caso di reato commesso da soggetto in posizione subordinata), l'Ente è chiamato a dimostrare:

- di avere effettuato congrue valutazioni sulla possibilità di incidenza di determinati rischi nell'ambito della propria organizzazione;
- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; in modo particolare, questi modelli devono:
 - individuare le attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - prevedere specifici protocolli o regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai rischi di commissione dei reati da prevenire;
 - prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - prevedere obblighi di informazione sia nei confronti della generalità dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori, sia nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
- di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi, attraverso un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato - ove compiuto da soggetto in posizione apicale - eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo;
- che il comportamento che ha causato il reato - ove posto in essere da soggetto subordinato - sia stato attuato nonostante l'esistenza di un adeguato modello di organizzazione, gestione e vigilanza idoneo alla prevenzione del reato.

Modalità assunte nel processo di elaborazione del Modello Organizzativo

2.1 - Obiettivi del Modello

Il Modello Organizzativo è finalizzato, in primo luogo, a prevenire il peculiare rischio di impresa connesso alla responsabilità amministrativa della persona giuridica per illeciti comportanti reato e, dall'altra, a limitare le responsabilità stessa sotto il profilo sanzionatorio.

Per raggiungere tali finalità il Modello deve:

- ❖ determinare una piena consapevolezza da parte del potenziale autore del reato da commettere in illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'Ente, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne vantaggio);
- ❖ stabilire linee procedurali precise ed inderogabili per lo svolgimento delle operazioni sensibili;
- ❖ consentire all'Ente di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un adeguato monitoraggio dell'attività.

In particolare il Modello deve:

- ❖ perseguire la consapevolezza nei dipendenti, collaboratori, Organi sociali e fornitori, che operano per conto o nell'interesse dell'Ente nell'ambito dei processi sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme ed alle procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili, oltreché di misure disciplinari, anche di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per l'Ente;
- ❖ colpire, con adeguate misure sanzionatorie, ogni comportamento illecito, attraverso la costante attività dell'organo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

2.2 - Linee guida

Il D.Lgvo 231/2001 prevede (art.6) che i Modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati - oltre che in modo autonomo dal singolo Ente - anche sulla base di codici di comportamento (cosiddette linee guida), redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, in specie se comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

UNEBA - che è l'associazione rappresentativa di questo Ente - ha elaborato i Modelli di codice di comportamento sottoposti al Ministero della Giustizia che ha formulato dei rilievi recepiti successivamente nei Modelli stessi.

Il Modello dell'Ente, pertanto, è ispirato agli schemi UNEBA con le integrative a seguito dei rilievi, integrazioni e suggerimenti del Ministero della Giustizia sulle linee guida.

2.3 - Altre analisi ed adempimenti assunti nella fase di elaborazione del Modello

Al fine di assicurare la congruità del Modello rispetto alle effettive peculiarità dell'Ente, la fase di elaborazione del Modello è stata accompagnata dalle indagini e dalle acquisizioni idonee ad identificare i rischi presenti nell'Ente; in particolare:

- si è esaminata la documentazione aziendale su ogni operazione e tipo di procedura già in atto;
- anche attraverso una pluralità di colloqui con i soggetti responsabili di specifiche attività aziendali, si è teso ad identificare in modo concreto la tipologia e ricorrenza degli eventi sensibili;
- particolare attenzione è stata riservata all'esame delle procedure aziendali già in atto coll'obiettivo di confermarne l'idoneità o di apportare alle stesse i miglioramenti e le integrazioni necessarie ed opportune.

2.4 - Adozione del Modello Organizzativo

A mente di quanto previsto dall'art. 1, comma I, lett. a), del D.Lgvo 231/2001, il Modello organizzativo è "atto di emanazione dell'Organo dirigente" e, pertanto, del Consiglio di Amministrazione (o dell'organo deliberante) dell'Ente.

Al fine poi di assicurare la speditezza dei provvedimenti di adeguamento, il Consiglio potrà delegare il Presidente o l'Amministratore Delegato ad apportare, al Modello, integrazioni non sostanziali, particolarmente al fine di assumere l'introduzione di misure a nuovi tipi di reato eventualmente individuabili nella sfera di incidenza del D.Lgvo 231/2001 o per adeguare il Modello stesso a sopravvenuti canoni integrativi dovuti alla elaborazione giurisprudenziale.

2.5 - Struttura del Modello Organizzativo

Al fine di effettuare una corretta e completa analisi dei rischi di configurazione dei reati presupposto ex D.Lgvo. 231/2001 all'interno della Fondazione si è ritenuto opportuno delineare, all'interno del presente modello, ogni singolo reato e non unicamente i reati per i quali si è individuato un rischio di concreta verifica.

2. Modello Organizzativo dell'Ente

1 – Descrizione sintetica dell'ente e dell'attività da esso svolta

La Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS “**RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) sen. Carlo Perini**”, è ubicata nella zona tra la S.S. del Sempione e l'Ospedale di Rho. La sede legale è in via Carroccio, 1 e l'ingresso in Via Cadorna n. 65.

La **RSA**, attiva dal 1955, offre ospitalità ad anziani non autosufficienti sopra i 65 anni in una struttura accogliente e confortevole adatta a soddisfare le esigenze quotidiane degli anziani, che consistono in attività rivolte a garantire, nel rispetto dell'individualità, della riservatezza e della dignità della persona, una qualità di vita dell'**ospite/utente** il più possibile elevata, considerandone i peculiari bisogni psichici, fisici e sociali, attraverso un'assistenza qualificata e continuativa. La struttura è autorizzata per n° **260** posti di cui **243** accreditati a contratto con ATS Città Metropolitana per la degenza di anziani non autosufficienti, impossibilitati a vivere al proprio domicilio, in quanto rispetta i requisiti strutturali e gestionali definiti dalla Regione Lombardia.

La struttura ha conseguito la **Certificazione di Qualità** secondo le norme UNI EN ISO 9001 dal 2005. **Il campo di applicazione del sistema riguarda l'attività di “EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA) PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI”.**

Il **Nucleo Alzheimer** (autorizzato per 19 posti) accoglie anziani affetti da demenza con disturbi del comportamento, vi opera un'equipe assistenziale multidisciplinare che svolge attività di terapia occupazionale, gruppi di conversazione, riabilitazione fisioterapica e laboratori con diverse attività.

LA RSA APERTA è un servizio innovativo che la Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS ha recentemente attivato nel campo della cura e dell'assistenza delle persone anziane che abbiano compiuto 75 anni, affette da malattia di Alzheimer o con decadimento cognitivo. La RSA Aperta è un servizio che permette di erogare le prestazioni di cui un anziano ha bisogno direttamente presso il suo domicilio oppure presso la RSA. A seguito dell'esito della valutazione multidimensionale, viene predisposto il Progetto Individuale indicandone la durata. L'esito della valutazione deve essere tradotto in un profilo assistenziale corrispondente ad un pacchetto di interventi a bassa, media e/o alta intensità, remunerato per tipologia di prestazione. Si tratta di un intervento flessibile e personalizzato. Il tipo di prestazioni erogate riguarda tutte le necessità di cura della persona anziana, ad esempio problemi di movimentazione, difficoltà a fare il bagno, disturbi nell'alimentazione, medicazioni, interventi sanitari.

LA RESIDENZIALITA' ASSISTITA IN ALLOGGI PROTETTI siti in Rho (MI) - Via Cadorna 61/C , Via Cadorna, 63 e Via Carroccio, 1.

L'Ente gestore e proprietario è la Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS. Si rivolgono ad anziani, singoli o in coppia (coniugi, coppie di fratelli o sorelle) dai 65 anni di età, ancora in prevalenza autosufficienti, in condizione di fragilità, ovvero:

- con maggiori necessità di sicurezza e di assistenza sanitaria-assistenziale soli o con parenti non in grado di supportarli nella vita quotidiana;
- con alloggi non adatti ai loro bisogni, residenti in abitazioni con spazi non adeguati o con carenze strutturali (barriere architettoniche, bagni non accessibili) o per costi e affitti non più sostenibili;
- anziani con ridotte condizioni di mobilità che necessitano di strutture prive di barriere architettoniche.

L'accesso avviene dietro presentazione della "Domanda di Ingresso". La domanda di ingresso deve essere presentata presso la segreteria dell'ente o inviata per posta. Al momento della disponibilità dell'alloggio l'utente sarà contattato per prendere visione dell'alloggio. Verrà, a seguito del gradimento dell'alloggio, integrata la domanda con il "Questionario Sanitario" che deve essere compilato da Medico curante.

Una volta acquisita tutta la documentazione necessaria, viene effettuato un colloquio con l'equipe d'accoglienza della Fondazione ed una visita geriatrica.

In caso di esito positivo si procede con l'ingresso.

IL SERVIZIO ADI (Assistenza Domiciliare Integrata). La Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS a norma di statuto svolge attività assistenziale, socio sanitaria e di beneficenza favorendo l'attuarsi di iniziative che esprimono la risposta ai bisogni della persona nei casi di malattia, emarginazione, sofferenza e solitudine sociale.

Il Servizio ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) svolto in accreditamento con la ATS Milano 1 concorda con le finalità istituzionali della Fondazione.

L'unità di offerta della Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS per i servizi socio sanitari di assistenza domiciliare integrata è accreditata dalla Regione Lombardia con decreto n. 8398 del 27/09/2012.

Il Servizio prevede prestazioni sanitarie a favore degli utenti richiedenti, secondo un programma stabilito con le parti interessate (tipologia delle prestazioni, tempi e frequenza degli interventi) e consiste nell'erogazione di prestazioni domiciliari ad opera di personale medico, infermieristico, fisioterapico e assistenziale.

Le cure domiciliari sono rivolte alle persone fragili, cittadini che, per limitazioni permanenti o temporanee della propria autonomia, non sono in grado di accedere facilmente alle strutture ospedaliere o ambulatoriali.

2 - Ambito di adozione

Il presente Modello è stato approvato in data 13 Dicembre 2012 con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Con la stessa Delibera il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che il Modello va osservato da ogni realtà dell'Ente, Organo compreso.

Nella seduta dell'8 Novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Nella seduta del 27 Luglio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare gli aggiornamenti apportati al Modello.

3 - Analisi delle aree nel cui ambito possono essere commessi reati

Tale analisi ha comportato tre tipi di verifica, come segue:

- a) individuazione dei servizi particolarmente esposti al pericolo di commissione di reati;
- b) individuazione della tipologia di aree di operatività esposte al rischio;
- c) individuazione delle tipologie di P.A. e di soggetti nei confronti dei quali è ipotizzabile il rischio di commissione di reati.

Per quanto riguarda l'aspetto sub a) si è considerato che – nell'attività dell'Ente - concorrono, normalmente, diversi servizi: i servizi generali ed amministrativi (in specie per la disciplina dei rapporti e per gli aspetti economici ed amministrativi) od i servizi deputati all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni.

Per quanto riguarda l'aspetto sub b) è rilevabile che, in pressoché tutte le aree in cui si estrinseca l'attività dell'Ente, l'operatività avviene, almeno in via prevalente, sulla base di forme collaborative (anche di diverso tipo e denominazione) colla P.A.; sono conseguentemente esposte a rischio tutte le aree operative, come segue:

- le attività di carattere socio-sanitario o socio-assistenziale e di assistenza residenziale per anziani e disabili;
- le attività di carattere assistenziale in regime diurno;
- le attività di carattere socio-assistenziale o socio-sanitario integrate;
- le attività di beneficenza;
- le attività di gestione patrimoniale.

Sotto il profilo sub c) il rischio di comportamenti illeciti è profilabile, in specie, nei confronti dei seguenti soggetti:

- Imposte e tasse: Agenzia delle Entrate; Ufficio Tributario competente; Ministero dell'Economia e delle Finanze; creditori;
- Legale, economico e finanziaria: Ministero della Salute; Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale; Ministero degli Interni; Ministero della Pubblica Istruzione; Presidenze, Assessorati ed Uffici delle Regioni, delle Province e dei Comuni in cui o per cui l'Ente operi; ASL; Istituti Universitari; Aziende Ospedaliere; Centri sanitari esterni o simili; Ispettorati del Lavoro; Autorità Giudiziaria; Garante per la Protezione dei Dati Personali; Collegio dei Revisori; Consiglio di Amministrazione; CONSOB; Organi di Controllo; Questure; Carabinieri;
- Risorse Umane: INPS; INAIL; Uffici Provinciali del Lavoro; Comuni e loro circoscrizioni; Agenzie per il collocamento; Ministero del Lavoro; Assessorati Regionali al Lavoro; ASL;
- Rapporti contrattuali diversi: Consulenti; Fornitori; Pazienti; Clienti e chiunque abbia, a qualunque titolo, rapporti con la Istituzione privata.

4 - Criteri generali e regole fondamentali sul procedimento e sui comportamenti

Associando logicamente l'attività specifica e lo specifico rischio legato ai reati peculiari, sono state individuate le regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati senza distinzione e, in generale, per ogni tipo di provvedimento.

Le eccezioni a tali regole e ad ogni altra contenuta nel regolamento dell'Ente, nel mansionario o in ordini di servizio e similari, che si dovessero ritenere indispensabili per la necessità di evitare un danno all'ammalato, dovranno sempre essere documentate.

Le regole procedurali da osservare sono le seguenti:

- ⇒ Ogni attività autorizzata, specificatamente o in via generale, da chi ne abbia il potere nell'Ente, deve essere registrata documentalmente e verificabile con immediatezza.
- ⇒ Ogni procedura (sanitaria o amministrativa) deve essere suddivisa in fasi.
- ⇒ Per quanto possibile, va evitato che più fasi della medesima procedura siano affidate ad un unico operatore (ad esempio: prenotazione - accettazione - dimissione; rapporti con gli uffici della ASL - fatturazioni dei ricoveri - controllo sui DRG; e così via); bisogna, però, nel contempo, evitare che la frammentazione del lavoro produca deresponsabilizzazione e difficoltà ad individuare, successivamente al fatto, il responsabile.
- ⇒ Va osservato un collegamento fra settori operativi (particolarmente utile specialmente in materia di determinazione dei D.R.G. o di rette o tariffe), prevedendo che nessuno nel suo lavoro sia svincolato dalla verifica indiretta da parte di altri soggetti, elettivamente deputati ad altre fasi della procedura, oltre che, naturalmente, da quella dei soggetti preposti al controllo.
- ⇒ Ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sanitaria dell'Ente deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente.
- ⇒ Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.
- ⇒ Nessun operatore dell'Ente sarà mai giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti aziendali o istituzionali.
- ⇒ Per nessuna ragione è consentito che le risorse finanziarie dell'Ente e la relativa movimentazione possano non essere registrati documentalmente; il denaro contante dovrà essere conservato in una cassaforte, della cui custodia dovranno essere preventivamente individuati i responsabili.
- ⇒ Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nell'Ente, devono impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle istituzioni sanitarie.
- ⇒ E' vietato, in particolare:
 - erogare prestazioni non necessarie;
 - fatturare prestazioni non effettivamente erogate;
 - fatturare utilizzando un codice di DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di DRG corrispondente alla prestazione erogata al paziente;
 - duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
 - non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.
- ⇒ Tutti coloro che agiscono nell'interesse od a vantaggio dell'Ente sono tenuti all'assoluta necessità che il loro operato si ispiri sempre al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza ed all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa in ogni loro rapporto con la Pubblica amministrazione.
- ⇒ Il legale rappresentante dell'Ente (ovvero una persona da questi formalmente delegata) e/o il Direttore Generale (od altro soggetto da lui delegato) curano i rapporti con i funzionari del Ministero della salute, dell'Assessorato regionale alla sanità e con quelli dell'ASL, con le autorità ed i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con Enti privati con i quali l'Ente venga in rapporto; salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla legge esclusivamente al Responsabile Sanitario.

⇒ Il Direttore Generale ed il Responsabile Sanitario sono tenuti ad informare in modo puntuale il legale rappresentante (o la persona da questi formalmente delegata) dell'andamento e dell'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti od istituzioni, da loro rispettivamente curata.

⇒ L'Ente si impegna, nel caso utilizzi un soggetto estraneo alla sua organizzazione per gestire specifici rapporti con la pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, a portare a sua conoscenza le disposizioni contenute nel modello organizzativo, ottenendone formale accettazione.

⇒ E' vietato:

- promettere, offrire o consegnare denaro, doni od altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica. o livello, al loro coniuge ed ai di lui parenti, ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni e sempre che in ogni caso si tratti di doni di tenue valore e di natura realmente simbolica;
- a tutti coloro che svolgono la propria attività nell'Ente di ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa, da chiunque sia, in rapporto con l'Ente e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa di legge;
- a chi agisce per conto dell'Ente, nei rapporti con funzionari dell'Assessorato regionale alla sanità, della ASL ovvero di qualsiasi altra pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno;
- assumere alle dipendenze dell'Ente ex impiegati della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per l'Ente. Lo stesso divieto dovrà essere previsto per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per l'Ente.

⇒ E' fatto obbligo per il personale di aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti, in questo settore; mentre sarà cura del vertice di controllare la costante formazione del personale in tal senso, attraverso ogni attività che sarà ritenuta utile allo scopo di impedire che si possa sostenere, a scusante della propria condotta, l'ignoranza della normativa vigente.

⇒ Sono previste, inoltre, in relazione alle attività con gestione in tutto od in parte informatizzata, disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati commessi nell'utilizzo di tali procedure, secondo quanto previsto nella parte riservata all'utilizzo dei sistemi informatici.

5 - Adempimenti informativi

L'Organo deputato a "vigilare sul funzionamento e l'osservanza" deve concretamente contare su di un flusso costante di informazione poiché il giudice penale possa ritenere che il modello organizzativo adottato sia stato davvero "efficacemente attuato". Pertanto l'Ente dovrà prevedere l'istituzione di un canale riservato di comunicazione interna tra dipendenti e l'Organo di controllo.

Inoltre, poiché l'organizzazione informatizzata costituisce lo strumento più efficace di rilevabilità di anomalie ed illeciti, si raccomanda, anche in questa ottica, la previsione sulla figura di un soggetto con competenze ed esperienza nel settore quale componente dell'Organo di controllo ovvero quale consulente esterno.

Poiché il modello organizzativo può far escludere la responsabilità dell'Ente solo se - oltre che

adottato - sia stato “efficacemente attuato”, si sottolinea che il D.Lgs. impone, per questo scopo, non solo l’obbligo di informazione verso l’Organo di controllo, ma l’introduzione di un “sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” (art. 6, comma 2, lett. e; art. 7, comma 4, lett. b).

E’ chiaro che, per principio generale, un qualunque sistema sanzionatorio, sia pure solo disciplinare, si giustifica nella sua applicazione, in quanto sia reso conoscibile a tutti i suoi destinatari da parte dell’autorità che lo pone.

Per conseguire l’esonero dalla responsabilità, l’Ente deve dimostrare di aver fatto tutto ciò che doveva; bisognerà, dunque, pubblicizzare il modello organizzativo adottato, tramite notifica a mano (con registro firmato per ricevuta) a tutti coloro che operano nella struttura entro un idoneo termine, provvedere all’affissione “permanente” in apposita bacheca e comunicarne l’adozione alle organizzazioni sindacali inviando loro comunicazione scritta con allegata una copia del modello organizzativo.

Al momento dell’adozione si sono già tenute svariate riunioni di tutto il personale in organico per la discussione sull’intera problematica.

La stessa procedura dovrà essere seguita al momento di eventuali modifiche ed aggiornamenti del modello.

L’Organo di controllo dovrà curare che siano informati, tramite consegna del modello ed illustrazione individuale, i neo assunti e coloro che vengono spostati a diverso incarico aziendale.

E’ appena il caso di ricordare che, in base al d.lgs., il “sistema disciplinare” deve essere attuato nei confronti sia dei “soggetti sottoposti all’altrui direzione”, sia quelli “in posizione apicale”.

Poiché il D.Lgvo non fornisce alcun chiarimento rispetto alle caratteristiche del sistema disciplinare, si ritiene che la violazione di qualunque regola di condotta prevista nel modello da parte dei dipendenti debba essere equiparata alle violazioni considerate dal C.C.N.L. e ad essa applicata quella procedura e le relative sanzioni ivi previste.

6 - Rapporti libero-professionali

Per quanto riguarda i collaboratori a rapporto libero-professionale il relativo contratto individuale deve contenere l’obbligo di osservare il Modello e l’indicazione sulle conseguenze delle violazioni del Modello e dei provvedimenti da adottarsi di conseguenza.

Va previsto che le violazioni dolose del modello organizzativo da parte degli amministratori possano determinare anche la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto, anche economico.

L’Ente, ricevuta la comunicazione da parte dell’Organo di controllo sul sospetto di violazione del modello, deve avviare immediatamente il procedimento repressivo e, se questa sarà accertata, irrogare la sanzione.

Questioni particolari sono quelle relative all’attività sanitaria espletata da personale a rapporto libero professionale.

Fra costoro bisogna distinguere i soggetti inseriti nell’organico ai fini dell’autorizzazione e/o

dell'accREDITamento da quelli che operano fuori organico, occasionalmente, in discipline autorizzate, ma non accreditate.

Poiché la contrattazione collettiva prevede:

- che tali medici debbano curare le esigenze della professione coordinandole con quelle derivanti dal fine istituzionale e dalle necessità organizzative dell'istituzione sanitaria;
- che ogni istituzione sanitaria, nell'ambito del rapporto coordinato e continuativo, ha la facoltà di indicare gli obiettivi esercitando la conseguente vigilanza in ordine all'effettiva realizzazione di tali obiettivi;

è evidente che i medici ed in genere i collaboratori in virtù di rapporti libero professionali ben possono agire "nell'interesse o a vantaggio" dell'Ente o in questa ottica commettere reati.

Non vi è dubbio, allora, che i sanitari inquadrabili nella prima categoria (liberi professionisti formalmente in organico), in quanto svolgono un'attività giuridicamente classificata come coordinata e continuativa, debbano essere positivamente considerati, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Se, d'altronde, l'Ente ben può essere sanzionato per reati commessi dai liberi professionisti in organico, sarà indispensabile che il Modello organizzativo, oltre a contemplarli espressamente, sia attuato anche nei loro confronti con le stesse modalità, in quanto compatibili, riservate ai dipendenti.

E indispensabile, poi, l'espressa previsione nel contratto individuale delle forme di accertamento delle violazioni.

In quella sede, sarà previsto espressamente quali violazioni del Modello organizzativo, per la loro gravità, debbano dare luogo alla risoluzione immediata del rapporto.

Rispetto alla seconda categoria di professionisti (non inquadrati in organico), ospiti più o meno saltuari della struttura per la cura dei loro pazienti, si potrebbe pensare che l'Ente non sia tenuto ad inquadrarli nel Modello organizzativo, proprio in ragione della loro autonomia ed auto-direzione.

Tuttavia, poiché si può ben immaginare una indagine per reati commessi da costoro, pensati come realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, quest'ultimo dovrà - per garantire la maggior ampiezza possibile nella scelta di legalità - richiedere anche ai liberi professionisti presenti saltuariamente nella struttura l'adesione al rispetto di tutte le procedure stabilite nel modello, tramite la consegna di una copia del modello con lettera di impegno a rispettare lo stesso.

7 - Procedure e sistemi di controllo esistenti

Il Modello organizzativo integra le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e come controllo sui processi sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle linee guida, sono da considerare parte integrante del Modello organizzativo le seguenti procedure esistenti:

- ✓ il regolamento aziendale e delle procedure aziendali ivi contenute;
- ✓ il codice etico;

- ✓ l'organigramma aziendale e il mansionario;
- ✓ le deleghe di poteri e le procure;
- ✓ il modello di controllo del Collegio dei Revisori;
- ✓ il sistema di qualità certificato;
- ✓ il modello di controllo di gestione;
- ✓ il sistema di formazione del personale;
- ✓ il sistema disciplinare;
- ✓ il documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro;
- ✓ il documento programmatico per la sicurezza dei dati.

Copia dei documenti citati e/o dettagliate informazioni su ciascuno degli argomenti citati dovranno essere inviate tramite PEC all'Organismo di Vigilanza e sono distribuite, conservate ed aggiornate insieme con il Modello organizzativo.

8 - Whistleblowing

La Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS, in ottemperanza a quanto introdotto dalla l. 179/2017 – che ha esteso la disciplina del c.d. whistleblowing altresì ai dipendenti privati - in tema di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, istituisce i seguenti canali al fine di consentire a ciascun lavoratore la possibilità di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del presente modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte:

- segnalazione a mezzo Posta Elettronica Semplice all'indirizzo: direzione@fondazionerestelli.it;
- segnalazione a mezzo PEC : fondazionerestelli@legalmail.it;
- segnalazione scritta da inserire nella casella “segnalazioni odv” presente presso la segreteria della Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS in Via Carroccio 1 - 20017 Rho.

La legge 179/2017, dopo aver sancito all'art. 1 il diritto del segnalante a rimanere anonimo, ha introdotto all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 i commi 2 ter e 2 quater con i quali ha sancito espressamente il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante;

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui sopra può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il sistema sanzionatorio previsto dal presente Modello Organizzativo è applicato anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

3. Le fattispecie incriminatrici presupposto della responsabilità dell'ente

Struttura della parte speciale

A) - Precisazioni introduttive

Come si è già ricordato, l'esenzione dell'Ente della responsabilità amministrativa ex art. 231/2001 non discende dalla semplice circostanza dell'avvenuta adozione di un modello organizzativo, ma richiede che il modello abbia i requisiti dell'idoneità a precisare le condotte trasgressive considerate dal d.lgvo 231/2001.

L'art. 6 del d.lgvo (c. III) prevede che le Associazioni Rappresentative elaborino linee generali e che le stesse possano essere dichiarate idonee dal Ministero della giustizia; il che avviene, nella fattispecie, con sottoposizione del Modello alla valutazione del Ministero della Giustizia.

Alla luce di tale circostanza, la valutazione dei reati nel modello aziendale viene effettuata con pieno riferimento alle valutazioni portate dalle linee UNEBA, attesa anche la piena conformità della tipologia di attività considerate dalle linee UNEBA con l'attività dell'Ente (in ogni caso si tratta di attività socio-sanitarie o socio-assistenziali rese da Enti privati operanti senza scopo di lucro ed in prevalente regime di accreditamento o di convenzionamento con la P.A.).

Il modello UNEBA, poi, nel considerare i reati previsti dagli articoli 24 e segg. d.lgvo 231/2001, effettua prime valutazioni in ordine alla possibilità (esistente e normale, di raro accertamento, di impossibile accertamento) di loro accertamento nell'ambito della specifica categoria di Enti (di Enti, cioè, operanti nel campo dell'assistenza sanitaria senza scopo di lucro).

In rapporto a tale preliminare giudizio, viene, poi, effettuato un diverso approfondimento dei reati, con riflessi precisi e puntuali sui reati di possibile accadimento, con la semplice esposizione delle regole penali per i reati di raro accertamento e colla omissione di ogni attenzione per i reati di cui non viene stimata possibile (o scarsamente possibile) la commissione.

Tale metodologia non viene seguita in tale sede ove, come specificato a pag. 16, si è ritenuto opportuno esporre una completa analisi di ogni reato c.d. presupposto ex D.Lgvo. 231/2001 specificando per ognuno di essi il grado di rischio di configurazione all'interno della Fondazione senza omettere quelle fattispecie il cui pericolo di verifica risulta assente.

B) - Obiettivi e funzioni della parte speciale

La parte speciale del Modello si propone questi obiettivi:

- esaminare le categorie e le tipologie di reati previsti dal D.Lgvo 231/01 e successive integrazioni;
- stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell'ambito dell'Ente, individuando le aree particolarmente esposte a maggior rischio;
- stabilire le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati;

- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai soggetti investiti di responsabilità delle funzioni e dei compiti di dirigenza o di controllo o di monitoraggio, gli strumenti per assolvere le suddette funzioni.

Nella parte generale si sono già indicati (in specie al punto 4), in tema di procedimenti e di comportamenti, alcune linee e regole di condotta generale, vevoli, cioè, almeno normalmente, per ogni tipo di procedimento ed in ogni area.

Tali regole si devono, pertanto, considerarsi riferite ad ogni ipotesi di condotta contemplata nella presente parte; in relazione, poi, alle peculiarità dei singoli reati si indicheranno le misure da specificatamente osservarsi per le singole fattispecie.

C) - Il sistema di deleghe e di procure

In via generale il sistema di deleghe e di procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza e di conoscibilità tanto ai fini della prevenzione dei reati quanto allo scopo della efficienza della gestione aziendale.

Per delega si intende l'atto di attribuire compiti e poteri, coerenti al contratto di lavoro, per lo svolgimento di funzioni, poteri e compiti propri dell'Azienda.

Per procura si considera l'atto giuridico unilaterale attraverso il quale l'Ente conferisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il sistema delle deleghe deve essere conforme ai requisiti occorrenti per le procedure interessate ed in particolare deve osservare il seguente criterio:

- ❖ tutti coloro (dirigenti, collaboratori a vario titolo, Organi sociali) che intrattengono rapporti coi terzi per conto dell'Ente devono essere dotati di adeguata delega formale;
- ❖ la delega di compiti di gestione comporta l'attribuzione della relativa responsabilità e richiede l'esistenza di una adeguata previsione nell'organico dell'Azienda;
- ❖ la delega deve recare la precisa indicazione dei poteri del delegato, della persona o figura a cui il delegato deve rispondere e rendere rendiconto;
- ❖ l'attribuzione dei poteri di spesa adeguati.

Le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti muniti di delega interna o di specifico rapporto contrattuale che attribuisce determinati poteri di gestione e sono attribuite con specificazione dei limiti dei poteri di rappresentanza che vengono conferiti.

SEZIONE PRIMA - I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i reati ex artt.24 - 25 D.Lgvo 231/2001

1.1 - La Pubblica Amministrazione e sue figure

Gli articoli 24-25 del D.Lgvo 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e la Pubblica Amministrazione.

Né il D.Lgvo - e neppure il Codice - forniscono la definizione di Pubblica Amministrazione; v'è convergenza nel ritenere che la Pubblica Amministrazione sia costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

La tipologia di enti con i quali l'Ente può stabilire rapporti è stata individuata al punto 4.2 della parte generale, cui si rinvia, ritenendosi che l'elencazione degli enti ed organi previsti al predetto punto deve intendersi di carattere esemplificativo.

Nell'ambito delle persone fisiche che agiscono nella P.A., assumono particolare rilevanza (in specie ai fini dei reati considerati dall'art.25 D.Lgvo 231/2001), le figure del Pubblico ufficiale e dell'incaricato di Pubblico servizio.

A norma dell' art. 357, 1° comma c. p., infatti, “sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un *numerus clausus*, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa; a tal fine, precisa che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, con ciò dovendosi intendere “un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Con tali previsioni, il legislatore ha fornito un doppio criterio definitorio.

Il primo (di c.d. “delimitazione esterna”) è fondato sulla possibilità di rinvenire norme di diritto pubblico ed atti autoritativi che disciplinino l'attività svolta in concreto dal soggetto, ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

Il secondo (di c.d. “delimitazione interna”) si sostanzia, in primo luogo, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi) ed opera, dunque, una differenziazione, nell'ambito dell'area pubblicistica, tra la pubblica funzione ed il pubblico servizio; in secondo luogo, delimita altresì (verso il basso) la figura dell'incaricato di un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d'ordine o puramente materiali.

Per una esatta comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare utile fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari.

In particolare, sono stati ritenuti pubblici ufficiali:

- il medico specialista convenzionato con la USL (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla USL);
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della USL;
- i componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario sociosanitario specializzato;
- il dipendente dalla USL addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria della USL;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

1.2 - I reati ex art. 24

L'art. 24 del decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall'essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero delle Comunità europee.

Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa dell'ente comporta l'irrogazione a questo di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l'ipotesi in

cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; in tal caso all'ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Ancora, in relazione a tutti i reati considerati - e purché ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 - è prevista, nei confronti dell'ente, l'applicazione delle sole sanzioni interdittive, consistenti nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell'art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e le interdittive irrogate all'ente sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la responsabilità dell'ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I reati del Codice Penale riconducibili all'art.24 del D.Lgsvo 231/2001 sono:

- Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 640 - Truffa aggravata
- Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640 ter - Frode informatica

Si segnala che gli artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p. sono stati parzialmente modificati nel loro contenuto dal d.l. 4/2022, convertito in l. 25/2022, che ha ridefinito il concetto di "erogazioni pubbliche" stabilendo che le stesse possano altresì includere "contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate".

1.3 - I reati di cui all'art. 25

L'art. 25 del decreto contiene un secondo elenco di reati considerando alcune delle fattispecie codicistiche poste a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Il testo iniziale dell'art. 25 è stato parzialmente modificato con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, commi 75 e segg. modificativi anche di norme del codice penale relative alla stessa tipologia di reati e successivamente con la Legge 9 gennaio 2019 n. 3, art. 1 comma 9 e con il D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, art. 5 comma 1.

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

In particolare:

1. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 e 321) e istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio (art. 322, 1° e 3° comma) e traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) è prevista l'applicazione all'ente della sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote (con esclusione, dunque, delle sanzioni interdittive); la medesima sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314 comma 1, 316 e 323 c.p. Le sanzioni di cui sopra si

applicano ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis;

2. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, 1° comma e 321), istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, 2° e 4° comma), è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis. Inoltre - e sempre che ricorrano le condizioni indicate all' art. 13 del decreto - si prevede che qualora il reato sia stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lett. a (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente), si applichino, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, le sanzioni interdittive consistenti nella interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le medesime sanzioni si applicano, per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, qualora il reato sia stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lett. b (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di una delle persone di cui alla lett. a del medesimo articolo);
3. in relazione alla commissione dei delitti di concussione (art. 317), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravato ai sensi dell'art. 319 bis quando dal fatto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari aggravata (artt. 319 ter, comma 2° e 321), è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis; anche in queste ipotesi si prevede l'applicazione di sanzioni interdittive (cfr. supra, sub 2.).
4. Con l'art.1 comma 77 della Legge n. 190/2012, nella rubrica dopo la parola "concussione" sono inserite le parole "induzione indebita a dare o promettere utilità"; il testo dell'articolo inoltre prevede che al reato di corruzione sia parificato anche il comportamento preliminare di richiesta o promessa di utilità per lo svolgimento di attività proprie del Pubblico Ufficiale.
5. Sempre per effetto dell'art. 1 comma 77 della Legge n. 190/2012, è introdotto, fra i reati-presupposto, anche lo specifico reato di "indebita induzione a dare o promettere utilità" (art. 319 quater c.p.).
6. La lettera b) del comma 77 dell'art.1 della Legge n. 190/2012 introduce ancora fra i reati – presupposto il reato di corruzione fra privati, circoscritto, peraltro, all'ipotesi in cui gli amministratori o i Dirigenti degli Enti privati preposti alla redazione dei documenti contabili societari compiono, per conseguire utilità, atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà.

Ancora, va ricordata la previsione contenuta nell'art. 26 del decreto, per il quale la commissione nella forma tentata di uno dei delitti su indicati comporta la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive da irrogarsi nei confronti dell'ente; inoltre, la sua responsabilità è esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le fattispecie considerate dall'art. 25, riconducibili – pur nella varietà delle ipotesi - al binomio concussione/corruzione, sono tutte costruite come reati cosiddetti "propri", che richiedono cioè la titolarità, in capo all'agente, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Appare, quindi, necessario preliminarmente richiamare la disciplina di tali qualifiche pubblicistiche, dettata - "agli effetti della legge penale" - dagli artt.357 e 358 c.p.; al

riguardo si richiamano le considerazioni sopra esposte in relazione alla individuazione delle figure del Pubblico ufficiale e dell'incaricato di Pubblico servizio.

I reati del Codice Penale riconducibili all'art.25 del D.Lgsvo 231/2001 sono:

- Art. 317 - Concussione
- Art. 318 - Corruzione per un atto d'ufficio
- Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 - Pene per il corruttore
- Art. 319 bis - Circostanze aggravanti
- Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 322 - Istigazione alla corruzione
- Art. 322 bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

1.4 - Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti colla P.A.

L'Ente, in relazione alla prevalente operatività svolta in raccordo con gli Enti pubblici in generale, intrattiene molteplici e costanti rapporti colla Pubblica Amministrazione.

Sono state analizzate e vengono, in appresso, indicate le aree operative ed i procedimenti che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

1.4.1 - Rapporti colla PA. per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria, di assistenza sociale, di ricerca, di formazione e di istruzione

Lo svolgimento della prevalente attività, corrispondente ai fondamentali scopi istituzionali dell'Ente, comporta rapporti costanti e correnti colla P.A. (Ministeri - Regioni - Enti Locali - Università - A.S.L.).

Il rischio è rappresentato dalla ipotetica possibilità di comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della P.A. allo scopo di consentire, all'Ente, di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti.

1.4.2 - Richieste di erogazioni pubbliche per tali intendendosi altresì contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte di Enti pubblici

Il rischio teorico è collegato alla possibilità che - nei rapporti fra gli Enti pubblici finanziatori e l'Ente - si ricorra a comportamenti volti a conseguire finanziamenti non pertinenti, o a superare l'esigenza di presupposti o di adempimenti, o di conseguire finanziamenti per attività e scopi diversi da quelli per i quali i finanziamenti possono essere accordati.

1.4.3 - Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti tesi al rischio di accreditamenti, autorizzazioni ed altri assenti amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività aziendali in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti.

1.4.4 - Incarichi e consulenze

Il rischio è collegato ad un eventuale uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi, segnatamente sotto il profilo del generale ricorso allo strumento dell'incarico per consentire il conseguimento di vantaggi da parte di soggetti pubblici, coll'ultimo scopo di potenzialmente alterarne il grado di imparzialità e di obiettività.

1.4.5 - Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.

Il rischio teorico è riferibile ai reati di truffa o di frode informatica o di indebita fruizione di finanziamenti pubblici per effetto di inveritiere attestazioni sulle prestazioni fornite o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per altre indicazioni improprie volte alla erronea prospettazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici.

1.4.6 - Gestione delle ingiunzioni

Il rischio è connesso all'uso di accorgimenti - in caso di ingiunzioni amministrative o fiscali o previdenziali - per alterare l'esito delle ingiunzioni, con vantaggi indebiti per l'Ente.

1.4.7 - Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali

Il rischio è collegato all'inadempimento (o all'adempimento menzoniero) degli adempimenti dovuti in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili.

1.4.8 - Comportamenti da osservarsi (generali e particolari)

Nei rapporti con la P.A. dovranno, innanzitutto, essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente Modello e nel Codice Etico - comportamentale (parte III), tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di comportamenti che possono integrare la fattispecie di reati previsti dagli artt. 24 e 5 d.l. D.Lgvo 231/2001.

Le regole ed i divieti indicati nella parte generale del presente Modello, sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari:

- il sistema di ripartizione dei poteri (e, in specie, le procure e le deleghe) deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato; analogamente per i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente naturale del mandato o dell'incarico;
- i responsabili, i collaboratori e gli Organi che intrattengono rapporti diretti colla P.A. devono essere destinatari di provvedimento di attribuzione di appositi poteri da parte dell'Ente;

- va gestita la ricostruibilità a posteriori dell'esistenza degli atti recanti l'attribuzione di poteri o di autorizzazioni;
- qualunque criticità, o eventuali conflitti di interesse, va segnalata all'Organo di Vigilanza;
- il personale e gli Organi in genere competenti ad intrattenere rapporti colla P.A. devono mantenere - in caso di rapporti coinvolgenti la competenza di più soggetti - rapporti di sistematica informazione e consulenza;
- l'accesso alla rete informatica aziendale - finalizzata all'inserimento, alla modifica ed al prelievo di dati o a qualunque intervento sui programmi - deve essere istituito e posto in essere dalle sole persone interessate in base alle norme interne e nell'ambito delle rispettive competenze nonché ai preposti ed ai Membri dell'Organo di Vigilanza;
- è vietato utilizzare le chiavi di accesso o le *password* di altro operatore;
- la scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine;
- i collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva accettazione del Codice Etico dell'Ente e, in genere, delle misure assunte dall'Ente al fine di osservare il D.Lgvo 231/2001; a tale effetto l'attivazione del rapporto deve essere preceduta dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione degli atti aziendali relativi al D.Lgvo 231/2001, con esplicitazione di clausola risolutiva per le ipotesi di trasgressione degli adempimenti e comportamenti dovuti secondo i Modelli aziendali;
- collaboratori e fornitori che intrattengono stabili o ricorrenti rapporti colla P.A. per conto dell'Ente devono periodicamente, per iscritto, informare l'Ente in ordine alla attività svolta, ai problemi emersi ed alle criticità rilevate;
- nei contratti di service vanno definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo e di informazione fra i contraenti; vanno definite le modalità e le procedure di erogazione del servizio; vanno introdotte clausole per garantire il rispetto del D.Lgvo 231/ 2001 e per consentire all'Ente i contratti stimati opportuni;
- alle ispezioni giudiziarie, amministrative, fiscali o previdenziali debbono intervenire, per conto dell'Ente, i soggetti a ciò espressamente delegati ed autorizzati; di tutti i verbali va assicurata l'acquisizione e la conservazione agli atti dell'Amministrazione; ove nelle ispezioni emergano contrasti, va data pronta informazione all'Organo di Vigilanza, con apposito atto scritto;
- ogni dichiarazione resa a qualsiasi Ente od Organo pubblico al fine di ottenere erogazioni, pagamenti, contributi, sovvenzioni o simili, va redatta per iscritto e deve contenere dichiarazioni veritiere; copia dell'atto va acquisita e conservata negli Archivi dell'Ente;
- i preposti alla verifica ed ai controlli su adempimenti finalizzati ad ottenere somme dalla P.A. (pagamento delle fatture, finanziamenti per finalità particolari o altro) devono porre attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali.

Per procedimenti relativi ad operazioni di particolare rischio, l'Ente può stabilire misure ulteriori e particolari, pervenendo anche alla designazione di un Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del procedimento.

SEZIONE SECONDA - Reati informatici e trattamento illecito dei dati, i reati ex art. 24 bis

2.1 - Le fattispecie criminose

Con legge 18 marzo 2008, n. 48, è stato introdotto l'articolo 24 bis del D.Lgvo 231/2001 in merito ai reati informatici e al trattamento illecito dei dati.

I singoli reati informatici sono i seguenti:

- Art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)
- Art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.)
- Art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)
- Art. 479 c.p. (Falsità ideologica)
- Art. 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)
- Art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)
- Art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato)
- Art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)
- Art. 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni)
- Art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata)
- Art. 486 c.p. (Falsità di foglio firmato in bianco. Atto privato)
- Art. 487 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)
- Art. 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)
- Art. 489 c.p. (Uso di atto falso)
- Art. 490 c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)
- Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)
- Art. 492 c.p. (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)
- Art. 493 c.p. (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)
- Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)
- Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)
- Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)
- Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)
- Art. 617-quinques c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

- Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici)
- Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)
- Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)
- Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)
- Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

2.2 - Regole di comportamento

Il rischio dei reati informatici è ravvisabile in ogni area dell'Ente, data la forte diffusione delle risorse informatiche.

L'Ente non risponde dei reati informatici compiuti attraverso l'utilizzo dei propri sistemi informatici solo se possa dimostrare:

- di aver adottato ed attivato modelli di gestione e regole di comportamento idonei a prevenire il reato;
- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la vigilanza e l'aggiornamento di modelli e regole di comportamento;
- che la commissione del reato informatico è avvenuta colla fraudolenta elusione del sistema di sicurezza aziendale, intendendo per tale l'insieme delle misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare - attraverso il modello organizzativo e le regole di comportamento - la protezione della integrità, della riservatezza e della disponibilità dell'informazione e delle risorse impiegate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Nell'ambito dei suddetti principi vanno previsti comportamenti vietati e comportamenti dovuti.

Sotto il profilo degli atti interdetti è fatto divieto:

- a) alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli relativi ad esplicitare, a vari effetti, efficacia probatori a;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico dell'Ente al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, proprio o di altri soggetti, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;
- f) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;

- g) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- h) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, attraverso il profilo dei comportamenti dovuti, i dipendenti ed i collaboratori dell'Ente devono:

- a) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio;
- b) non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- c) evitare di introdurre e/o conservare nell'Ente (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informatici;
- d) evitare di trasferire all'esterno dell'Ente e/o trasmettere *files*, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Ente, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- e) evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ecc.);
- f) evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- g) evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali concernenti i soggetti comunque assistiti dall'Ente;
- h) evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- i) utilizzare la connessione a internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- j) rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- k) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- l) astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- m) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Ente;
- n) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione ed il controllo dei sistemi informatici.

SEZIONE TERZA - Delitti di criminalità organizzata, i reati ex art. 24 ter

3.1 - Le fattispecie

L'art. 2 comma 29 della L. 15/7/2009 n.94 ha introdotto disposizioni inerenti i delitti di criminalità organizzata

Le disposizioni penali coinvolte nell'art.24-ter sono le seguenti:

- Art. 416, comma 6, cod. pen.
- Art. 416 bis cod. pen. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 416-ter, cod. pen. - Scambio elettorale politico-mafioso.
- Art. 630, cod. pen. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Art. 74, D.P.R. 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 407, Codice di Procedura Penale – Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo

3.2 - Aree esposte a rischio

Si è in presenza dei cosiddetti reati mezzo, cioè di reati costituenti il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati.

La legge sanziona la associazione per delinquere ed ipotesi similari facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati-fine.

Nell'ambito dell'Ente, non sembrano ravvisabili apprezzabili pericoli di accadimento di reati associativi posti in essere per perseguire interessi propri dell'Ente.

Possono, al limite, sussistere pericoli, sia pure improbabili, di infiltrazioni mafiose; quale misura preventiva può essere suggerita la richiesta, a fornitori di beni e servizi, delle certificazioni anti mafia, certificazioni che sono richieste per la partecipazione alle gare pubbliche ma che anche l'Ente privato può, per autonoma determinazione richiedere a chi aspira ad entrare in rapporti contrattuali.

SEZIONE QUARTA - Falsità in moneta, carte di credito pubblico e valori di bollo, i reati ex art. 25 bis D.Lgvo 231/2001

4.1 - Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio

L'art. 25 bis del decreto - introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 350/2001 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro") - prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di credito pubblico e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta "fede pubblica").

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

Precisamente le fattispecie di reato sono riferibili ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 - Alterazione di monete
- Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di credito o di valori di bollo
- Art. 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 473 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Art. 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

4.2 - Contenuti

Già dalla mera lettura delle fattispecie riportate emerge chiaramente come la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito delle Fondazioni e Associazioni private e nel loro interesse o a loro vantaggio sia davvero remota e praticamente da escludersi.

Per completezza si ritiene comunque utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente "combinati" dal legislatore, costituiscono questi reati.

Il soggetto attivo è sempre descritto come "chiunque" si tratta, dunque, di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:

- la contraffazione, da intendersi come fabbricazione - da parte di chi non vi sia legittimato - di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall'ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- l'alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall'ente autorizzato;
- l'introduzione nel territorio dello Stato;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la spendita, la messa in circolazione e l'alienazione;
- l'acquisto e la ricezione;
- la fabbricazione;
- l'uso.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
- carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
- carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
- ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459).

Pare, infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo la spendita di monete false e l'uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi (artt. 455 e 464, 1° comma); gli artt. 457 e 464, 2° comma, infatti, puniscono anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

4.3 - Aree esposte e misure preventive

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito dell'Ente, in relazione alla natura dell'Ente ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

Misure preventive sono quelle indicate già in precedenza, con specifiche integrazioni nel modello

organizzativo (sotto il profilo, in specie, della delimitazione dei soggetti legittimati ad effettuare le operazioni interessate, nonché ad imporre cautele nello svolgimento delle operazioni stesse).

Aggiuntivamente può stabilirsi che:

- è fatto divieto di ricevere od effettuare pagamenti per importo superiore ad Euro 500,00;
- che le operazioni in contanti vanno effettuate solo da dipendenti specificatamente autorizzati;
- che, in caso di introito di monete falsificate, vanno effettuate le denunce del caso.

SEZIONE QUINTA - Delitti contro l'industria e il commercio, i reati ex art. 25 bis 1

5.1 - Le fattispecie

L'art. 17, comma 7, lett. B), della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto i delitti contro l'industria e il commercio quali fattispecie di reato rilevanti ai fini del modello organizzativo dell'Ente.

I reati interessati sono i seguenti:

- Art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Art. 513 bis cod. pen. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Art. 514 cod. pen. - Frodi contro le industrie nazionali
- Art. 515 cod. pen. - Frode nell'esercizio del commercio
- Art. 516, cod. pen. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Art. 517 cod. pen. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Art. 517 ter, cod. pen. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Art. 517-quater. cod. pen. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

5.2 - Aree esposte al rischio:

Il compimento di reati contro l'industria e il commercio presuppone che la fondazione svolga attività commerciali ed industriali; considerato che nell'ambito dell'Ente non è prefigurabile l'esistenza di tale presupposto, non sembrano prevedibili rischi di accadimento di delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio considerati nell'ambito del presente articolo.

SEZIONE SESTA - Reati societari, i reati di cui all'art.25 ter

6.1 - Le fattispecie e le possibilità di accadimento nell'ambito dell'Ente

L'art.25 ter (introdotto con d.lgvo 61 dell'11/4/02, considera una gamma di reati previsti dal Codice Civile (art. 2621 e segg.), specie nell'ambito della riforma del diritto penale societario. I reati in oggetto riguardano in particolare:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 bis c.p. inserito dall'6 del D.lgs. 38/2017)

Le linee ARIS al riguardo hanno precisato che “si omette ogni considerazione sulla presente sezione dedicata ai reati societari in quanto inerente a fattispecie incriminatrici del tutto estranee alla struttura, natura e configurazione degli Enti associati”.

Il provvedimento 13/4/2005 n. 114-1 del Ministero della giustizia ha, al riguardo, formulato la seguente considerazione: “Si evidenzia inoltre che la scelta di non trattare i reati societari elencati dall'art. 25 ter, D.Lgvo. 231/01 v. pag. 60 delle linee-guida), sul presupposto che le fattispecie incriminatrici ivi previste sarebbero estranee alla natura e alla struttura degli enti associati, ricade interamente sotto la responsabilità di codesta Associazione”.

L'espressione ministeriale appare sintomatica di una non piena condivisione della recisa affermazione di ARIS.

Ulteriori riflessioni inducono alle seguenti osservazioni particolari.

Non dovrebbero, in primo luogo ed a stretto rigore, insorgere problemi di responsabilità ex D.Lgvo 231/01, in relazione ad ipotesi di reati societari, almeno per queste considerazioni:
- i reati societari normalmente presuppongono la presenza di una struttura societaria; l'art.11 della

legge 3/10/01 n. 366 e l'art. 3 del D.Lgvo 11/4/2002 n. 61 espressamente si riferiscono alle "società commerciali" o alle "società";

- i medesimi reati, inoltre, richiedono, almeno per parte di essi, alcune articolazioni organizzative tipiche della struttura societaria (es. Soci, Assemblea, ecc.), non sussistenti nell'ambito dell'Ente.

Le norme di carattere punitivo, poi, non sono applicabili per analogia o in modo estensivo (art. 14, preleggi); ciò porterebbe ad escludere l'operatività dell'art. 25 ter del D.Lgvo 231/2001 agli Enti, trattandosi di norma espressamente rivolta alle Società.

Nonostante ciò non è possibile escludere in modo assoluto la possibilità di ricorrenza di ipotesi di reati societari.

Anche in relazione alla stringatezza delle regole specifiche portate dal Codice Civile in tema di persone giuridiche private (Enti e Associazioni), si è formato - e si va consolidando - un indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell'ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali; in qualche caso, poi, disposizioni portate dal diritto penale societario sono espressamente riferite, oltreché alle Società, anche agli "Enti" (es.: art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

Alla luce di tali indirizzi non sono certo applicabili, al settore degli Enti ed Associazioni, proprio per la mancanza di presupposti sostanziali, le regole dettate per i reati di cui agli artt. 2626 c.c. (indebita restituzione dei conferimenti), 2627 c.c. (ripartizione illegale di riserve), 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni) 2636 c.c. (illecita influenza sull'Assemblea) 2637 cc. (aggiotaggio) 2631 c.c. (omessa convocazione dell'Assemblea), eccetera.

Per altri reati previsti dall' art. 25 ter, qualche pericolo può - sia pure sotto certi presupposti ed in circoscritta misura - essere prospettato, solamente sotto questi profili:

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, ora abrogato ex L. 262/05);
- impedito controllo (art. 2625);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ostacolo all'esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica Autorità.

Per dare risposta a possibili dubbi, si riportano le disposizioni incriminatrici interessate:

- Art. 2622 - False comunicazioni sociali in danno della "società, dei soci o dei creditori"
- Art. 2625 - Impedito controllo
- Art. 2629 - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2638 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Alla luce dell'analisi svolta al precedente punto, si ribadisce che l'Ente è esposto a rischi solo marginalmente e solo in relazione alle seguenti ipotesi di reato:

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, ora abrogato ex L. 262/05);
- impedito controllo (art. 2625);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ostacolo all'esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica autorità.
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Corruzione tra privati

La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. è la seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

La condotta consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati

Il nuovo art. 2635-bis c.c. introduce una fattispecie, anch'essa procedibile a querela di parte, che si articola in due ipotesi: offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1); sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo

6.2. Sanzioni ex 231/2001

Sono infine previste modifiche al D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per illeciti da reato:

- per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400);
- per l'istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote.
- Alla sanzione pecuniaria si sommano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001 che, ricordiamo, sono le seguenti:
- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

6.3 - Aree esposte a rischio e comportamenti da osservarsi per preservare dal reato

In relazione alla svolta verifica delle aree operative dell'Ente, si ritiene che le aree esposte allo specifico rischio siano le seguenti:

- Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentanza;
- Sindaci;
- Direzione Generale e Direzione delle singole strutture;
- Settore Finanze;
- Settore Contabilità.

I comportamenti da osservarsi comprendono, in primo luogo, l'obbligo di scrupolosa ottemperanza alle regole del provvedimento indicate nella parte generale del presente documento.

Inoltre - e con particolare riguardo alle comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria ed economica dell'Ente - è fatto preciso obbligo agli Organi Sociali dell'Enti, ai Dirigenti, ai Dipendenti ed ai Collaboratori tutti:

- di osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure aziendali, nelle attività volte alla formazione del Bilancio, alla predisposizione dei budget ed in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo, in ogni caso, informazioni veritiere e corrette sulla destinazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente;
- di effettuare le comunicazioni previste dalla legge o dalle regole aziendali o dai rapporti convenzionali osservando caratteri di tempestività e di veridicità;
- di fornire, agli Organi di vigilanza esterni od interni, dati veritieri e certi, evitando ogni sorta di atteggiamenti falsi o lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- soprassedere dall'effettuazione di comunicazioni richieste dalla legge sulla storia economica dell'Ente;

- evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli all'acquisizione dei dati necessari da parte della Pubblica Autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge.

L'Ente è altresì tenuto a promuovere e svolgere iniziative di formazione e di aggiornamento, al fine di accrescere la conoscenza degli adempimenti di carattere societario e di migliorare le modalità di assolvimento degli adempimenti dovuti.

SEZIONE SETTIMA - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati ex art. 25 quater

7.1 - Le fattispecie

Sono le seguenti:

- Art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 270 ter – Assistenza agli associati
- Art. 270 quater – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 quinquies – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 sexies – Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 289 bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

7.2 - Valutazione del rischio e misure preventive

L'analisi delle attività svolte dall'Ente induce a ritenere che non sussistano concreti pericoli di accadimento dei reati considerati dall'art. 25 ter.

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale e nel codice etico possono considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio.

Il codice etico, comunque, con riferimento a possibili aspetti di ricaduta di tali reati nell'Ente, contiene norme atte ad evitare che - ad opera di terzi o di chiunque - si tenti di realizzare, nelle strutture e nei vari presidi dell'Ente, ruoli o modalità di copertura per la realizzazione delle predette attività criminali; in tale senso il modello contiene apposite norme di condotta.

Le ipotesi delittuose riportate non esauriscono la gamma di possibili reati per fini di terrorismo ed eversione; conseguentemente le condotte suggerite dal presente documento, valgono per ogni ipotesi di reati anche introducibili, sulla specifica materia.

SEZIONE OTTAVA - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i reati ex art. 25 quater 1

8.1 - Le fattispecie criminose

Contestualmente con la nuova previsione introdotta nel Codice penale, con l'art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in vigore dal 2 febbraio 2006, la legge 9 gennaio 2006, n. 7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, ha inserito l'art. 25-quater, 1, nell'ambito del D.lgs 231/2001.

L'unico articolo del Codice Penale riferibile alle fattispecie criminose di cui sopra è l'art. 583-bis.

Le sanzioni pecuniarie sono previste nella misura da 300 a 700 quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, secondo comma, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è inoltre revocato l'accreditamento.

Se l'ente o ma sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.lgs. 231/2001.

8.2 - Valutazione del rischio

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell'Ente inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

SEZIONE NONA - Delitti contro la personalità individuale, i reati di cui all'art. 25 quinquies

9.1 - Le fattispecie

L'art. 5 della legge 228/2003, nell'ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha introdotto il comma 25 quinquies, aggiuntivo al D. Lgs. 231/2001, prevedente sanzioni amministrative a carico di Enti ed in correlazione alla commissione dei reati previsti dai novellati articoli 600 e 602 del Codice penale, aventi il seguente tenore:

- Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600-bis - Prostituzione minorile
- Art. 600-ter - Pornografia minorile
- Art. 600-quater - Detenzione di materiale pornografico
- Art. 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 600-sexies - Circostanze aggravanti ed attenuanti
- Art. 600-septies - Confisca e pene accessorie
- Art. 601- Tratta di persone
- Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi

- Art. 609 undecies – Adescamento di minori

9.2 - Valutazione del rischio e misure preventive

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito dell'Ente anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 600 quater (introdotto anche il mero accesso come condotta penalmente rilevante) e 609 undecies c.p. (modifiche sul piano sanzionatorio) da parte della L.238/2021.

Non è tuttavia escludibile che taluno cerchi di favorire il ricovero di certe persone per segregarle e mantenerle in condizioni di dipendenza.

Non è neppure escludibile che qualcuno - specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet - tenda a cogliere le immagini di soggetti trovantisi in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste.

Pur non trattandosi - nei casi limite anzidetti - di fatti volti ad apportare benefici all'Ente (ma solo irregolari utilità a singoli soggetti), il codice etico reca la prescrizione di condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento dei reati previsti dagli articoli 800-802 C.P.

SEZIONE DECIMA - Reati per abuso di mercato, i reati ex art. 25 sexies

10.1 - Le fattispecie criminose

Si tratta - ex L. 62/2005 - delle forme di reato previste dal T.U.F. 24/2/1998 n. 58 (parte V, titolo I bis, capo II) e, segnatamente:

- Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 - Manipolazione del mercato
- Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 187-ter - Manipolazioni del mercato

Si tratta di reati riconducibili alla market abuse (abusi di mercato) volti ad alterare il mercato per effetto dell'uso distorto, in dipendenza di una particolare posizione societaria, di informazioni direttamente non conosciute al pubblico.

10.2 - Valutazione del rischio

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell'Ente, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo anche a fronte delle recenti modifiche apportate al contenuto delle citate fattispecie dalla l. 238/2021.

SEZIONE UNDICESIMA - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro, i reati ex art. 25 septies

11.1 - I reati considerati

L'art.9 della L. 3/8/2007 n.123 ha introdotto, fra l'altro, anche i delitti ex artt.589 e 590 nel complesso dei reati considerati dal D.Lgvo 231/2001; il testo previsto dalla L. 123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto col T.U. 81/2008.

A loro volta le norme richiamate si riferiscono:

- Art. 589 c.p. - Omicidio colposo.
- Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti.
- Art 590 c.p. - Lesioni personali colpose

Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art.30 del D.Lgvo 81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla L. 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Si tratta di una disposizione di ampia portata e di rilevante incidenza pratica; presenta, innanzitutto, alcuni caratteri singolari.

In primo luogo, non si limita a considerare i soli reati dolosi ma prende in considerazione anche reati semplicemente colposi.

In secondo luogo prescinde dal normale requisito di un reato commesso per arrecare un vantaggio all'Ente, apparendo possibile anche l'insorgenza di responsabilità pure in casi non accompagnati da un sicuro vantaggio per l'Ente.

In terzo luogo - nel testo attuale dell'art.25 septies e superando alcune incertezze originate dall'iniziale dizione dell'articolo - appare chiaro che la responsabilità non si limita ai casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Altro aspetto significativo della normativa è rappresentato dal fatto che - mentre in ogni altro caso la legge lascia ai singoli Enti di elaborare a propria discrezione il modello organizzativo, con la sola generica indicazione di far sì che gli stessi risultino idonei a prevenire il pericolo di certi reati - nella specie, l'art.30 del T.U. 81/2008 sembra delineare un contenuto legale necessario dei modelli organizzativi ai fini della loro efficacia esimente.

11.2 - Aree esposte al rischio

L'ipotesi trasgressiva in esame interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività dell'Ente e, in specie, le aree per le quali la stessa ha già dato attuazione alle previsioni dei D.Lgvi 926/1984 e 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza.

Sulla base anche del Documento adottabile di Valutazione dei Rischi, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

- rischi da esposizione ad agenti chimici (CHI);
- rischi da esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni (ACA);

- rischi da esposizione ad agenti biologici (ABI);
- rischi da movimentazione manuale dei carichi (MMC);
- rischi da esposizione ad agenti fisici (AFI);
- rischi da utilizzo di videoterminali (VDT);
- rischio da incendio (INC).

Il Documento Valutazione Rischi è richiamato a confronto anche:

- per la specificazione e le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ciascuno dei predetti rischi e per l'individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;
- per i protocolli elaborati dall'Azienda per evitare che siano commessi i reati conseguenti alla impropria gestione dei rischi.

11.3 - Regole di comportamento

L'Ente, in ogni sua articolazione e livello, riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo (Dirigenti, Dipendenti, Professionisti, ecc.), svolgano ruoli operativi nelle aree esposte a rischio.

Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in ogni altro atto aziendale e dal Codice Etico.

In particolare tutti sono tenuti:

- ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre l'Ente ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 septies del D.Lgvo 231/2001;

- a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- ad osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni portate dalle Linee Guida UNI-INAIL recepite da questo Documento Aziendale;
- a rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, potesse essere attribuita ai singoli operatori.

11.4 - Primi contributi prescrittivi di Modello Operativo

Ai sensi del V comma del Part. 30 del D.Lgvo 9/4/2008 n. 81 l'Ente assume, quale primo modello di organizzazione aziendale, le linee guida 28/9/2001 approntate da UNI-INAIL per la fissazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Le suddette linee si intendono vincolanti ed operative, salvo quelle parti che, con espresso provvedimento dell'Ente, risultassero formalmente modificate e sostituite da specifico Disciplinare Aziendale.

SEZIONE DODICESIMA - Reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita, i reati ex art. 25 octies

12.1 - Le fattispecie

L'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, come modificato dal D.Lgvo. 16 novembre 2007, dispone che anche i reati derivanti da attività di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita sia un reato rilevante ai fini del modello organizzativo ex D.Lgsvo 231/2001.

Le misure penali interessate così stabiliscono:

- Art. 648 c.p. - Ricettazione
- Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio
- Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

12.2 - Aree soggette a rischio

I reati previsti dagli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., hanno possibilità di accadimento anche nelle strutture socio assistenziali particolarmente in relazione alla movimentazione di risorse finanziarie, ai finanziamenti accordati agli Enti, all'emissione di fatture e note di credito e all'utilizzo di denaro.

Conseguentemente dovranno osservarsi le seguenti regole di comportamento:

- si dovrà porre particolare attenzione alle disposizioni di cui al D. Lvo 231/01 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare si dovranno osservare i principi dettati da detta legislatura in tema di ricettazione, e di riciclaggio;
- dovrà essere curata la conoscenza della clientela e dei soggetti con cui si stabiliscono rapporti con contenuti finanziari; la tracciabilità delle operazioni e la funzione del personale segnatamente a quello preposto a rapporti finanziari;
- dovrà essere posta attenzione per minor ricorso e limitazione all'utilizzo di denaro contante utilizzando privilegiatamente Bonifici bancari o soluzioni similari sia per entrate che per effettuazione di spese.
- nell'uso del denaro e dei titoli al portatore dovrà farsi particolare attenzione alle disposizioni contenute nell'art. 49 Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore del D.lgs. 231/2007, la cui violazione è punita con le sanzioni indicate nel successivo art. 58: Dovrà pertanto essere privilegiato – rispetto all'uso del contante – il ricorso a strumenti di pagamento tracciabili quali bonifici bancari o simili.

Come evidenziato nella parte generale, l'art. 25 octies del D.lgs. 231/2001 è stato modificato dal D.lgs. 195/2021 il quale, attuando la direttiva europea 2018/1673 “sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”, ha ampliato le condotte penalmente rilevanti aggiungendo, all'interno del reato di ricettazione altresì l'impiego o utilizzo di denaro o cose provenienti da contravvenzioni e, per il riciclaggio e autoriciclaggio, ha incluso la perseguibilità anche per i delitti colposi.

SEZIONE TREDICESIMA - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, i reati di cui all'art 25 octies.1

13.1 - Le fattispecie

Il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/ 713 relativa alla “lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti”, ha introdotto l'art. 25 octies-1, D. Lgs. 231/01 rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

L'art. 25 octies 1 del D.Lgs. 231/2001 ha implementato l'elenco dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente inserendo le seguenti fattispecie:

- Art 493 ter c.p. come modificato dal D.Lgs. 184/2021 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - ai sensi del quale “*Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti.*”(..) “*Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.*”
- Art. 493 quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - ai sensi del quale “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in*

qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo..”

- Art. 640 ter c.p - Frode informatica – ai sensi del quale *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.”*

La definizione di “strumenti di pagamento diversi dai contanti” si rinviene nell’art. 1 del D.lgs. 184/2021 il quale dispone nei seguenti termini “un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”.

Per i reati sopra richiamati sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie: da 300 a 800 quote per il delitto di “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”; fino a 500 quote per i delitti di “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti” e “Frode informatica”, nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

È altresì previsto: “Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai 10 anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote”;
- se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote”.

Nei casi di condanna per uno dei reati sopra descritti, si applicano, inoltre, all’Ente le sanzioni interdittive.

13.1 - Aree esposte al rischio

Considerata l’attività svolta dall’ente, si ritiene non sussistano aree a rischio di realizzazione del suddetto reato.

SEZIONE QUATTORDICESIMA - Delitti in materia di violazione del diritto d’autore, i reati ex art. 25 novies

14.1 - Le fattispecie

L’art. 15 c. 7 lett. c) L. 23/7/2009 n. 99 ha introdotto le disposizioni inerenti ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore.

I reati interessati dall’art. 25 novies sono portati dalla Legge 633 del 1941 e sono i seguenti:

- Art. 171 comma 1 lettera a-bis e comma 3

- Art. 171 bis
- Art. 171-ter
- Art. 171-septies
- Art. 171-octies

14.2 - Aree esposte a rischio

La commissione di delitti contro le regole a tutela del diritto d'autore non ha consistente possibilità di verificarsi nell'ambito della Fondazione che svolge attività assistenziali di carattere socio-sanitario.

SEZIONE QUINDICESIMA - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, i reati ex art. 25 decies

15.1 - Le fattispecie

L'art. 4 della legge 3/8/2009 n.116 inserisce una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote alla commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Le misure penali richiamate dalla suddetta disposizione sono:

- Art. 377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Art. 378 – Favoreggiamento personale
- Art. 319-ter e 321 – Corruzione in atti giudiziari

15.2 - Aree esposte a rischio

L'art. 377 bis del Codice Penale mira a prevenire il pericolo che le persone chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice in un processo penale possono essere destinatarie di indebite pressioni o sollecitazioni al fine di nascondere la verità al Giudice o di rappresentare i fatti in modo travisato.

Il predetto reato ha possibilità estese di accadimento; è infatti prefigurabile che, in relazione ad ogni tipo di processo penale, esistano soggetti interessati ad occultare o a diversamente rappresentare eventi e comportamenti suscettibili di ingenerare responsabilità penali.

15.3 - Regole di comportamento

La misura radicale ed essenziale da osservare per evitare la possibilità di accadimento dello specifico reato è costituita dalla generale astrazione da qualsiasi forma di intrattenimento o di sollecitazione nei confronti di persone che o sono state chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice penale o sono potenzialmente esposte all'eventualità della suddetta chiamata.

L'Ente, per impedire gli eventi inibiti, prevede, nel Codice Etico, col 6° comma dell'art.16, misure adeguate.

SEZIONE SEDICESIMA - Reati ambientali, i reati ex art. 25 undecies

16.1 – Le fattispecie

Con l'art. 2 comma 2 della Legge 7 luglio 2011, n.121, è stato disposto di inserire, nel D.Lgvo 231/2001, disposizioni inerenti i reati ambientali all'art. 25 undecies.

L'art. 25 undecies eleva a presupposto della responsabilità amministrativa una vasta gamma di reati contro i valori ambientali e segnatamente i reati previsti dalle seguenti norme del Codice Penale:

- Art. 727 bis, cod. pen. (come introdotto dall'art. 1 comma 1 lettera a) del D.Lgvo. 121/2011) – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Art. 733 bis, cod. pen. (come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 121/2011) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Per i reati previsti dal D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152, come segue:

- Art. 137 – Sanzioni penali - limitatamente ai reati previsti dai commi 2, 3 e 5, 11 e 13 ex art. 2 comma 2 art. undecies citato
- Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - limitatamente ai reati previsti dai commi 1, lettere a) e b), 3, primo e secondo periodo, 5 e 6.
- Art. 257 - Bonifica dei siti
- Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Art. 259 - Traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Art. 279 - Sanzioni

Per i reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n.150, limitatamente alle violazioni di cui agli:

- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3 bis
- Art. 6

Per i reati previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549:

- Art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

Per i reati previsti dal D.Lgsvo 6 novembre 2007, n.202:

- Art. 8 - Inquinamento doloso

- Art. 9 - Inquinamento colposo

16.2 Aree esposte al rischio

I reati previsti dall'art. 25 undecies del D.Lgvo 213/01 appartenenti alla categoria dei cosiddetti reati ambientali hanno quasi tutti normali possibilità di accadimento anche nell'ambito dell'Ente.

Non hanno possibilità di accadimento i reati di cui agli artt. 727 bis C.P. "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animale o vegetale protette", 733 bis C.P. "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto", quelli di cui alla legge 7/2/1992 n.150 limitatamente agli art.1 comma 1 e 2, art. 6 comma 4 (commercio di animali, piante, ecc.), di cui al D.Lgvo 611/2007 n.202, artt. 8 e 9 (inquinamento doloso e colposo ad opera di comandanti di navi).

Gli altri reati previsti all'art.25 undecies, riferiti pressoché integralmente alla materia della produzione, raccolta, smaltimento dei rifiuti, hanno invece normali possibilità di accadimento.

L'attività dell'Ente, infatti, rivolta prevalentemente al ricovero di soggetti in strutture di carattere socio-sanitario o socio assistenziale, comporta la produzione di quantità considerevoli di rifiuti sia di carattere normale, in genere assimilabili ai rifiuti urbani, sia di carattere speciale attinenti all'attività di cura e somministrazione di farmaci, medicinali e presidi.

La materia dei rifiuti e dell'inquinamento ambientale in genere è regolata da numerose prescrizioni, tese a salvaguardare la salute pubblica, la cui inosservanza è sanzionata sotto il profilo pecuniario ma soprattutto penale.

Per le considerazioni di cui al punto precedente sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 undecies tutti i settori o uffici dell'Ente preposti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente socio-sanitario o socio-assistenziale sia anche quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.

I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. 254/2003, appartengono alle seguenti tipologie:

- a) non pericolosi;
- b) assimilati agli urbani;
- c) pericolosi non a rischio infettivo;
- d) pericolosi a rischio infettivo;
- e) che richiedono particolari sistemi di gestione.

Per ciascuna categoria vanno osservate particolari modalità di gestione e trattamento dalla produzione allo smaltimento.

La materia, pertanto, deve essere disciplinata da apposite procedure conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, particolarmente riferite alla:

- raccolta a livello di singola U.O. o reparto o unità organizzata, dei rifiuti prodotti, differenziata tra rifiuti normali e rifiuti speciali;
- prescrizioni sull'idoneità dei contenitori, regolarmente etichettati per tipologia di rifiuto, con l'indicazione delle strutture di provenienza e la data di chiusura del contenitore;
- raccolta differenziata (per tipologia di rifiuto prodotto: carta, vetro, plastica, umido), dei rifiuti classificati come normali ed assimilabili ai rifiuti urbani;

- raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi di quelli pericolosi e, fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;
- indicazione sugli imballaggi dei dati di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va posizionato nel deposito temporaneo;
- indicazioni sul deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
- divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti appositamente vidimati;
- tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti e del sistema informatico di tracciabilità degli stessi (SISTR). Il formulario deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, effettuato da ditte specializzate, per il loro smaltimento e deve essere conservato per il periodo previsto dal D.Lgvo 22/97.

Le sopraindicate prescrizioni devono essere analiticamente previste in procedure di carattere unitario per l'intero Ente e la relativa vigilanza è affidata alla responsabilità della direzione sanitaria aziendale o di singolo presidio, nonché di tutti coloro che interagiscono o sono coinvolti nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento.

A tale riguardo, si richiamano le principali responsabilità riferite a:

- classificazione del rifiuto in base alla pericolosità;
- individuazione e apposizione del codice CER (art. 193 D.Lgvo 152/06);
- realizzazione del deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all'art. 183 D.Lgvo 152/06;
- requisiti tecnici e qualitativi (limiti per alcune sostanze pericolose, stoccaggio per tipi omogenei di rifiuti, rispetto norme tecniche di stoccaggio, rispetto norme imballaggio ed etichettatura);
- requisiti temporali (termini di permanenza diversificati per tipologia di rifiuto e quantità);
- corretta compilazione del FIR (formulario identificazione rifiuti) (art.193);
- corretta trascrizione nel registro di carico e scarico (art. 190).

Particolare attenzione e cura, sotto il profilo dei requisiti formali e sostanziali di idoneità, dovrà essere riservata nella individuazione dei soggetti specializzati nel trasporto e smaltimento dei rifiuti; attraverso la:

- verifica dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei trasportatori (art.183);
- verifica della validità delle autorizzazioni dei Gestori.

SEZIONE DICIASSETTESIMA - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i reati ex art. 25 duodecies

17.1 - Le fattispecie

L'art. 2 del D.lgs. 16 luglio 2012 n.109 ha introdotto la nuova disposizione all'art. 25-duodecies sull'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La norma richiamata è costituita dall'art. 22 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e dalle norme sulla condizione dello straniero.

La norma eleva a presupposto di responsabilità amministrativa anche le violazioni relative alla assunzione quali dipendenti di cittadini stranieri assunti da datori di lavoro italiani (o impieganti più di 5 dipendenti) ove tali lavoratori non risultino in regola con le disposizioni relative al soggiorno in Italia.

17.2 - Aree esposte al rischio

Il rischio di commissione dei suddetti reati è sussistente anche presso gli Enti assistenziali, atteso che è ormai generale e diffusa la prassi di assunzione di lavoratori stranieri; anzi, è possibile che il lavoratore straniero sia assunto per lavori di manovalanza (poco graditi al cittadino italiano) o per considerazione umanitaria a cui può essere indotto un Ente con finalità solidaristiche o caritative.

Per tali ragioni l'area a rischio per la commissione del reato in esame risulta essere quella relativa all'assunzione di nuovi dipendenti e dunque la fase di selezione del personale.

17.3 - Le regole di comportamento

Le misure da osservare sono costituite dalla acquisizione, prima dell'instaurazione del rapporto di impiego, del permesso di soggiorno; inoltre, in caso di permessi di soggiorno temporanei, il lavoratore dovrà produrre la documentazione attestante l'avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno.

E' opportuno che, nei contratti individuali, siano citati gli estremi del soggiorno e che – in caso di permesso temporaneo - sia espressamente sancito l'obbligo del lavoratore di documentare il tempestivo rinnovo del permesso sotto comminatoria di risoluzione del rapporto di lavoro.

SEZIONE DICIOTTESIMA - Razzismo e xenofobia, i reati di cui all'art. 25 terdecies

18.1 - La fattispecie

Con la Legge 20 novembre 2017, n. 167 recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017*” sono stati inseriti tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001, specificatamente all'art. 25 terdecies, i delitti di razzismo e xenofobia. Tali fattispecie puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla

stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

18.2 - Aree esposte al rischio

Dato il tenore del reato sopra descritto e considerata l'attività socio sanitaria svolta dalla fondazione, si ritiene che lo stesso sia difficilmente configurabile all'interno dell'ente.

Ciò nonostante, in via prudenziale, si individua come unica area di rischio l'attività di selezione e assunzione del personale.

All'interno di tale area, il reato sopra richiamato potrebbe essere integrato mediante i seguenti comportamenti:

- violazione delle regole procedurali da seguire nell'iter di selezione al fine di:
 - favorire/sfavorire l'assunzione di un determinato candidato;
 - sfavorire l'assunzione di un determinato candidato per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 - favorire l'assunzione di soggetti minori di età o privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto;
- Non corretta selezione di collaboratori/consulenti in violazione delle regole procedurali interne al fine di:
 - favorire/sfavorire la selezione di un determinato candidato
 - sfavorire la selezione di un determinato candidato per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
- Non corretta adozione di policy generali o gestione della comunicazione esterna/interna, anche tramite il sito istituzionale utilizzando contenuti di propaganda, istigazione e incitamento da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di razzismo e xenofobia e al fine di ottenere un maggiore consenso o un vantaggio per la Società.

18.3 - Regole di comportamento

Al fine di prevenire i reati sopra enunciati, i soggetti incaricati nella selezione e assunzione del personale devono osservare le vigenti norme di legge e i seguenti principi di comportamento:

- rispettare le norme in tema di trasparenza e redigere verbale dei colloqui di assunzione;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate;
- prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti;
- Astenersi dall'approvare e/o diffondere policy, comunicazioni esterne ed interne che istighino o incitino al razzismo e xenofobia e da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di tali gravi forme di intolleranza

SEZIONE DICIANNOVESIMA - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, i reati ex art. 25 quaterdecies

19.1 - Le fattispecie

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies.

L'intervento normativo si basa sulla previsione della responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale, con espresso richiamo alla disciplina vigente, portata dagli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989. La richiamata legge nazionale punisce all'art. 1 il delitto di frode sportiva, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione. L'art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali.

In particolare:

Art. 1 (Frode in competizioni sportive)

1. *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.*
2. *Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.*
3. *Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.*

Art. 4 (Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione 5. Le sanzioni previste dal nuovo articolo 25 quaterdecies per la violazione di tali fattispecie comprendono anche l'interdizione, nel caso di delitti, per una durata non inferiore ad un anno. Sul versante della responsabilità personale, invece, rilevante appare l'introduzione della confisca per equivalente prevista dall'art. 4 del DDL. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: - per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; - per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

19.2 - Aree esposte al rischio:

In relazione ai reati sopra richiamati, considerata l'attività socio assistenziale svolta dall'ente, non si ravvisano aree di rischio.

SEZIONE VENTESIMA - Reati tributari, i reati di cui all'art. quinquiesdecies

20.1 - Le fattispecie

Con il D.L. 124/2019, noto come Decreto Fiscale, sono stati introdotti all'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 i reati tributari inizialmente limitati alla sola fattispecie di cui all'art. 2 del D.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e successivamente estesi – dapprima con la legge 157/2019 e successivamente con il nuovo D.lgs. 75/2020– alle seguenti fattispecie:

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Segue l'analisi del novero dei reati tributari attualmente previsti come reati presupposto all'interno del D.lgs. 231/2001 e la loro valutazione del rischio di trovare attuazione all'intero della Fondazione.

A tal proposito si segnala che, mentre per alcune particolari fattispecie di reati tributari l'Ente adotta apposite procedure, laddove queste non sussistano, si richiamano gli appositi protocolli stilati per la prevenzione dei reati societari.

1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)

L'art. 2 D.lgs. n. 74/2000 punisce chi *“al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”*.

Il reato richiede il dolo specifico *di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto* e si caratterizza per essere una fattispecie a consumazione istantanea che si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale tanto che la predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti, qualificandosi come condotte meramente preparatorie, non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo, per espressa previsione del legislatore: *“i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo”* (art. 6, D.lgs. n. 74/2000).

Affinché, pertanto, possa ritenersi realizzata la condotta prevista da tale normativa, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

- la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati.

Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti s'intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Tali fatture o documenti possono essere emesse per:

- **Operazioni oggettivamente inesistenti** ovvero quando:
 - le fatture documentino un'operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale);
 - le fatture documentino un'operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva relativa o parziale).
- **Operazioni soggettivamente inesistenti** quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto. Ciò,

in quanto anche la falsa indicazione dell'emittente e/o del destinatario della fattura va ad inficiare la veridicità dell'attestazione documentale della transazione, permettendo all'utilizzatore di portare in deduzione costi effettivamente sostenuti e, tuttavia, non documentati o non documentabili ufficialmente per varie ragioni.

2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000):

La fattispecie:

La norma reprime le operazioni simulate o l'uso di documenti falsi e altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore il Fisco.

Norme di comportamento:

Per prevenire il compimento di tale reato, l'ente:

- Nel compimento delle proprie operazioni, deve evitare simulazioni oggettive;
- Nel compimento delle proprie operazioni, deve evitare di coinvolgere soggetti interposti che comporterebbero il rischio di creare simulazioni soggettive;
- Deve verificare e controllare regolarmente la documentazione contabile delle proprie operazioni.

3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie:

Il delitto di cui in parola si consuma quando un soggetto, pur di consentire a terzi l'evasione dell'imposta, emetta documenti relativi ad operazioni inesistenti. In tal caso è previsto il "cumulo giuridico" ovvero il compimento di un solo reato anche di fronte all'emissione di più documenti falsi destinati a diversi soggetti nel medesimo periodo d'imposta.

4. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000):

La fattispecie:

La fattispecie di cui all'art. 10 del D.lgs. 74/2000 reprime l'occultamento o la distruzione (totale o parziale) delle scritture contabili o dei documenti a conservazione obbligatoria

Norme di comportamento:

Al fine di prevenire il compimento di tale reato, l'ente:

- redige e adotta una specifica procedura volta a disciplinare le modalità di tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
- individua i soggetti aziendali incaricati della tenuta e movimentazione dei registri;
- effettua una verifica periodica sulle scritture contabili;

5. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie:

La condotta perseguita dall'art. 11 del D.lgs. 74/2000 consiste nell'alienazione simulata o nel compimento di altri atti fraudolenti su beni (propri o altrui) idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.

Norme di comportamento:

al fine di prevenire il compimento di tale reato, l'ente:

- Redige una procedura volta a disciplinare le modalità dell'alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili, partecipazioni;

- Redige una procedura volta a disciplinare le modalità delle cessioni e delle operazioni straordinarie;
- Effettua una valutazione sull'identità delle controparti (interesse all'operazione, legami con soci/amministratori);
- Garantisce il rispetto della comunicazione tra gli addetti alle mansioni fiscali/legali e chi è deputato ad effettuare alienazioni e operazioni straordinarie;
- Prevede apposite modalità di segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possono deteriorare le scritture;

6. Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie:

Il delitto di dichiarazione infedele può essere commesso anche dai soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e si consuma quando, al fine di evadere l'Iva o le imposte sui redditi, in una delle dichiarazioni relative a tali imposte, siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti.

A condizione che:

- l'imposta evasa sia superiore a 150.000 euro;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare degli elementi attivi indicati o comunque superiore a 3.000.000 euro.

7. Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie:

La disposizione sanziona il comportamento di chi, al fine di evadere l'Iva o l'imposta sui redditi, non presenta, pur essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte e l'imposta evasa, con riferimento a ciascuno dei singoli tributi, sia superiore a 50.000 euro. L'omissione non si verifica quando la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ovvero non sia sottoscritta o redatta su uno stampato conforme.

8. Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie:

Il delitto in questione è punito differentemente a seconda della tipologia del credito utilizzato indebitamente in compensazione dell'imposta dovuta:

- se non spettante e superiore a 50.000 euro la pena è la reclusione da **6 mesi a 2 anni**;
- se inesistente e superiore a 50.000 euro la pena è la reclusione da **un anno e 6 mesi a 6 anni**.

Per quanto concerne il profilo sanzionatorio si prevede:

1. l'applicazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi;
2. se, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati in precedenza l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria vien e aumentata di 1/3.

SEZIONE VENTUNESIMA – Contrabbando, i reati ex art. 25 sexiesdecies

21.1 - Le fattispecie

Il reato di contrabbando, previsto all'art. 295 del TU doganale ed inserito tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001 dal D.lgs. 75/2020, prevede la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine". Per tale fattispecie il legislatore ha previsto per l'ente un trattamento sanzionatorio composto da sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. Per quanto concerne la pena pecuniaria, questa è costituita dall'ammenda e dovrà essere quantificata in relazione alla somma dei c.d. diritti di confine non corrisposti, precedentemente, all'Autorità delle Dogane.

21.2 - Aree esposte al rischio:

Considerata l'attività svolta dalla Fondazione, non sembrano prevedibili rischi di accadimento del suddetto reato.

SEZIONE VENTIDUESIMA - Delitti contro il patrimonio culturale e il riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, i reati ex art 25 septiesdecies e 25 duodevices

22.1 - Le fattispecie

Come anticipato nell'introduzione del presente modello in relazione alle ultime novità normative introdotte, con la legge **L. 22/2022**, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", pubblicata in GU n. 68 del 22-03-2022, **sono stati inseriti due nuovi articoli nel D.Lgs. 231/01:**

- Art. 25-septiesdecies, "Delitti contro il patrimonio culturale".
- Art. 25-duodevices, "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Dall'introduzione delle citate fattispecie deriva che l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere ex D.Lgvo. 231/2001 per i seguenti reati:

- Art. 518-bis c.p., "Furto di beni culturali";
- Art. 518-ter c.p., "Appropriazione indebita di beni culturali";
- Art. 518-quater c.p., "Ricettazione di beni culturali";
- Art 518-sexies c.p., "Riciclaggio di beni culturali";
- Art. 518-octies c.p., "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali";
- Art. 518-novies c.p., "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali";
- Art. 518-decies c.p., "Importazione illecita di beni culturali";

- Art. 518-undecies c.p., “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”;
- Art. 518-duodecies c.p., “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”;
- Art. 518-terdecies c.p., “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”;
- Art. 518-quaterdecies c.p., “Contraffazione di opere d'arte”.

Ciò posto, dette fattispecie presuppongono che l'ente sia in possesso di un patrimonio culturale a seguito, ad esempio, di donazioni o lasciti testamentari. Non rinvenendo tale elemento all'interno della Fondazione Restelli, si ritiene che il rischio di configurazione dei citati reati sia pressoché nullo motivo per cui non si ravvisa l'esigenza di delineare un apposito modello preventivo.

4. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Premessa

Ruolo dell'Organismo di vigilanza

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgvo 231/2001 prevedono la necessaria costituzione di un organismo dotato di autonomia e potere di iniziativa e di controllo.

L'Organismo ha, in termini generali il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di modelli e di curare il loro aggiornamento (art. 6 comma C. I)

L'ente non sarà soggetto a responsabilità allorché provi:

- ✓ l'avvenuta introduzione di un modello organizzativo e di gestione atto a prevenire i reati previsti dal D Lgvo 231/2001 e successive integrazioni
- ✓ l'avvenuta costituzione dell'Organo di controllo e vigilanza
- ✓ che non vi sia stato o sia stata messa insufficiente vigilanza dal parte del predetto organismo

L'introduzione del modello organizzativo dell'Organismo di Vigilanza, consente all'Ente di non rispondere dei reati commessi da soggetti in posizione apicale (intendendosi per figure apicali i soggetti che rivestono potere di rappresentanza, di amministrazione, e di assunzione delle decisioni dell'Ente, dotati di autonomia amministrativa e finanziaria).

Nei casi di reati commessi da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza, l'insorgenza di responsabilità in capo all'Ente, presuppone che sussista una inosservanza degli obblighi di ottemperanza alle prescrizioni dei soggetti preposti al sottoposto.

Rapporti dell'Organismo e dei suoi Membri

Dall'analisi complessiva degli artt 6 e 7 de D.L.vo 231/2001 e secondo le generali interpretazioni, le principali caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza e Controllo sono da identificarsi:

- nell'autonomia
- nell'indipendenza
- nella professionalità
- nella continuità d'azione

AUTONOMIA

L'art. 6 comma 1 *lettera b)* del D.Lg. 231/2001 fa espresso riferimento a quegli "autonomi poteri di iniziativa e controllo" di cui l'Organismo dovrebbe essere dotato; si tratta propriamente di un'autonomia di tipo decisionale, inerente all'aspetto funzionale e qualificabile come imprescindibile libertà di autodeterminazione e d'azione, con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle funzioni di un organismo autoreferenziale.

L'autonomia sarà in primo luogo, rispetto agli enti, ai suoi vertici ed al *management*; conseguentemente l'Organismo dovrà poter espletare le sue funzioni completamente libero da condizionamenti o pressioni e non dovrà essere coinvolto nell'esercizio di attività di gestione che esorbitino dai compiti specificatamente assegnati in funzione dell'attività sua propria.

INDIPENDENZA

Il riferimento è evidente alla posizione dell'Organismo di Vigilanza rispetto alla società: il suo operato deve essere scevro da condizionamenti dipendenti da legami di sudditanza indebitamente creati rispetto al vertice di controllo, trattasi di un organo terzo, gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, capace di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili.

Particolare problema è quello relativo ai soggetti che sono legati agli Enti da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Dai principi generali sull'Organismo discende la normale non includibilità dei dipendenti dell'organismo; la normativa tuttavia non è radicalmente ostativa alla possibilità di consentire qualche utilizzo di risorse interne.

Particolarmente quanto ciò è suggerito dalle evidenti opportunità di fare ricorso a soggetti dotati di un forte bagaglio di competenza ed esperienza e nel contesto m di regole che assicurino la loro autonomia di dipendenza nello svolgimento.

PROFESSIONALITA'

I Membri dell'Organo di Vigilanza devono essere in possesso di adeguate capacità e professionalità in rapporto ai compiti istituzionali dell'Organismo.

Tale requisito deve essere proprio dell'organismo nel suo complesso.

E' opportuno che i Membri siano in possesso di specifiche competenze professionali particolarmente in problemi giuridici, organizzativi, informatici e contrattuali.

Rispetto a tale impostazione generale –ispirate ad un organismo pluri-organizzato ed esterno – la legge all'art. 6 comma 4, consente che i compiti dell'organismo di vigilanza “possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente”

Compiti

I compiti fondamentali dell'Organismo di Vigilanza sono così sintetizzabili:

- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto dal modello evidenziandone gli scostamenti, allo scopo di adeguarlo alle attività effettivamente svolte;
- valutare l'adeguatezza del modello, in relazione alle attività svolte dall'ente e alla sua organizzazione;
- curare l'aggiornamento del modello, sia attraverso una fase preventiva di analisi delle mutate condizioni aziendali, sia attraverso una fase successiva di verifica della funzionalità delle modifiche proposte.

Regolamento

Art. 1 - Organismo di Vigilanza

1. E' istituito presso l'Ente l'Organismo di Vigilanza previsto all'art. 6, comma 1, lett. B) del D. Lgvo n. 231/2001.
2. Detto Organismo assume il nome di "Organismo di Vigilanza" ed è composto da tre membri effettivi. I membri devono essere soggetti qualificati, con competenza, professionalità ed esperienza in campo legale, informatico, della sicurezza, contabile ed igienico- sanitario, dotati di requisiti di onorabilità tali da garantire imparzialità, autorevolezza e condotta impostata a valori etici.
3. L'OdV, i cui componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, rimane in carica per un triennio e può avvalersi della collaborazione di esperti a cui sarà conferita dall'Ente una consulenza di durata annuale, rinnovabile.
4. Il Presidente ha il compito di promuovere attività, presiedere le riunioni e rappresentare l'OdV presso gli Amministratori dell'Ente.

Art. 2 - Risorse finanziarie

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere previsto, in conformità allo Statuto, ed erogato un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il D. Lgvo n. 231/2001 e il presente Modello assegnano all'OdV.
2. Tale fondo sarà quantificato sulla base di apposita relazione predisposta dall'OdV.
3. I compensi eventualmente dovuti ai componenti dell'OdV saranno deliberati dall'organo amministrativo dell'Ente e liquidati periodicamente.

Art. 3 - Autonomia e garanzie per l'operatività

1. L'Amministrazione dell'Ente garantisce all'OdV la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni a rischio di reato.
2. L'Amministrazione dell'Ente assicura l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'OdV.
3. L'Amministrazione dell'Ente mette a disposizione dell'OdV, qualora lo richieda, per l'espletamento delle sue funzioni, idoneo personale di segreteria ed i mezzi tecnici necessari.
4. Resta, fermo, comunque, per gli Amministratori, l'obbligo generale di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

Art. 4 - Funzioni

L'OdV ha il compito di vigilare sull'osservanza del Modello e del Codice Etico, nonché di curarne l'aggiornamento. In particolare l'OdV:

1. svolge le attività di controllo ritenute necessarie e opportune per accertare l'osservanza del Modello, anche attraverso l'adozione di opportune istruzioni;
2. svolge periodiche ispezioni mirate su attività, prassi od operazioni esposte a rischio, garantendo la stesura e la comunicazione dei relativi verbali;
3. raccoglie e comunica le informazioni e segnalazioni ricevute;

4. attua forme di raccordo colle altre funzioni aziendali, al fine di migliorare il monitoraggio sulle operazioni sensibili;
5. individua programmi e modalità informativi e formativi sul Modello organizzativo e sul Codice Etico stabilendo raccordi colle altre funzioni aziendali per la loro attuazione;
6. verifica la persistente idoneità del Modello organizzativo e svolge attività funzionali di proposta per il costante adeguamento ed aggiornamento.

Art. 5 - Poteri

1. L'OdV, nei limiti delle proprie competenze, può richiedere ed ottenere informazioni da chiunque a qualunque titolo operi nell'Ente.
2. Gli Organi di Direzione ed Amministrazione dell'Ente che siano venuti a conoscenza di violazioni del Modello o di situazioni a rischio devono avvertire senza ritardo all'OdV. Nel caso si tratti di un'ipotesi riconducibile alla fattispecie prevista dal successivo art. 8, comma 2, devono altresì attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
3. L'Amministrazione dell'Ente, per garantire la segretezza delle informazioni, sulla violazione del modello, fornite dai sottoposti - dipendenti o liberi professionisti - ha istituito una casella PEC il cui accesso è riservato esclusivamente all'OdV.
4. Le informazioni pervenute dovranno essere protocollate e conservate a cura dell'OdV in modo da garantirne la segretezza.
5. Gli estremi della casella PEC sono i seguenti: odv@pec.fondazionerestelli.it

Art. 6 - Riunioni

1. L'OdV si riunisce su convocazione del Presidente, con un preavviso di almeno quarantotto ore, salvo casi di comprovata urgenza, o su richiesta degli altri due componenti. La convocazione deve essere contestualmente trasmessa per conoscenza all'Amministrazione dell'Ente.
2. L'OdV svolge i propri compiti di iniziativa e controllo nelle forme, nei modi e nei tempi che ritiene opportuni.
3. L'OdV trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente.

Art. 7 - Procedure

1. L'OdV deve riunirsi almeno due volte l'anno, nei mesi di luglio e dicembre, per accertare l'applicazione abituale del modello attraverso il controllo di un significativo campione dei documenti sanitari ed amministrativi attinenti alle aree di rischio.
2. Almeno in occasione delle predette riunioni può essere sentito il personale per verificare se sia a conoscenza di violazioni o voglia formulare proposte operative o di modifica delle disposizioni del Modello.
3. Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale contestuale letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall'interessato.
4. Ai fini del controllo sulle operazioni di fatturazione delle prestazioni, il campione viene determinato mediante un criterio casuale, eventualmente basato sull'utilizzazione di un programma informatico ad hoc. Analoghi approfondimenti a campione potranno essere disposti per l'operatività in ambiti diversi da quello sanitario.

5. Delle operazioni di cui ai precedenti commi deve essere redatto apposito verbale complessivo, sottoscritto da tutti i componenti dell'OdV.
6. I componenti in dissenso devono allegare una relazione di minoranza.
7. Il verbale ed i relativi allegati devono essere inseriti nei libro dei verbali dell'OdV, custodito a cura del Presidente.

Art. 8 - Segnalazioni

1. Qualora l'OdV, nelle forme previste dagli articoli precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere la violazione del modello da parte dei dipendenti o dei liberi professionisti operanti nella struttura, deve immediatamente procedere collegialmente a svolgere ogni attività di indagine che riterrà opportuna ai solo scopo di verificare la fondatezza dell'addebito e di agire conformemente alle disposizioni contenute negli articoli seguenti.
2. Nel caso che appaia all'evidenza una violazione suscettibile di integrare un'ipotesi di reato non ancora giunto a consumazione, il Comitato ne dà immediata notizia all'Amministrazione affinché questa impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per l'Ente, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. Lgvo n. 231.
3. Dell'attività svolta l'OdV deve conservare idonea documentazione.

Art. 9 - Comunicazioni ai fini delle responsabilità disciplinari

1. Qualora, a seguito dell'attività di indagine svolta, emergano seri e concordanti indizi di violazioni al modello, che integrino o non integrino ipotesi di reato, da parte di personale dipendente, l'OdV deve immediatamente segnalare per iscritto all'Amministrazione dell'Ente affinché questa proceda secondo il disposto del C.C.N.L.
2. Qualora il Comitato segnali violazioni, di cui al comma precedente, commesse da liberi professionisti, l'Amministrazione procederà secondo quanto previsto dai relativi contratti.

Art. 10 - Giuria

1. In caso di seri e concordanti indizi su avvenute trasgressioni al modello da parte degli Amministratori dell'Ente, l'OdV ne dà immediata comunicazione al Consiglio d'Amministrazione affinché, secondo le norme statutarie, lo stesso Organo possa adottare i provvedimenti di cui all'art. 14, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 2.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina senza ritardo una Giuria per l'accertamento dei fatti comunicati, ai sensi del comma precedente, e della relativa responsabilità degli Amministratori.
3. La Giuria è composta da tre o più membri in numero dispari.
4. Su richiesta degli amministratori, di cui si deve accertare la condotta in violazione del modello, può essere chiamato a far parte della Giuria, quale presidente, un professore universitario ordinario di materie giuridiche.
5. Della Giuria non possono far parte i componenti effettivi dell'OdV, né i componenti del Consiglio d'Amministrazione.
6. L'accettazione dell'incarico da parte dei designati deve risultare da atto scritto inviato all'Ente entro venti giorni dal ricevimento della Comunicazione della nomina.
7. I compensi per i componenti della Giuria sono determinati dal Consiglio d'Amministrazione e non possono gravare sui budget assegnato all'OdV.

8. Se alcuno o tutti i componenti della Giuria divengono indisponibili per qualunque causa, il Consiglio d'Amministrazione provvede senza ritardo alla sostituzione.

Art. 11 - Aggiornamento Modello

1. L'OdV deve promuovere l'aggiornamento del Modello in relazione alle eventuali novità normative, alle mutate esigenze dell'Ente o alla sopravvenuta inadeguatezza dello stesso a prevenire i fatti di reato da cui discende la responsabilità per l'Ente.
2. Le modifiche di cui al comma precedente devono essere comunicate al Consiglio d'Amministrazione per la relativa approvazione.
3. Le modifiche al Modello devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti destinatari del Modello e del Codice Etico.

Art. 12 - Decadenze

1. Il componente dell'OdV che risulti assente, anche se per giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive decade automaticamente dall'incarico.
2. La delibera relativa alle decadenze adottata senza ritardo dal Consiglio di Amministrazione che, nella stessa occasione, provvede alle necessarie sostituzioni.

Art. 13 - Rilevanza delle trasgressioni

1. La trasgressione alle disposizioni contenute nel presente modello e nel Codice Etico costituisce, per il personale dipendente medico, paramedico, assistenziale ed amministrativo, violazione del dovere di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura e dell'obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dall'Ente secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo corretto i propri doveri, così come è stabilito dal C.C.N.L. UNEBA per il personale dipendente e per il personale non medico delle strutture sanitarie.

Art. 14 - Sanzioni applicabili

1. Le trasgressioni del Modello sono accertate e sanzionate, rispettivamente, ai sensi degli artt. 72 del predetto C.C.N.L.
2. La violazione del Modello che abbia determinato l'iscrizione del dipendente e/o dell'Ente privata nei registri degli indagati della competente Procura della Repubblica costituisce sempre infrazione con carattere di particolare gravità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 72 del C.C.N.L.

Art. 15 - Modalità di applicazione dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati, in ogni caso, da parte dell'Amministrazione, in conformità e secondo le procedure previste dall'art. 7, L. 20 maggio 1970 n. 300.
2. I predetti contratti devono contenere specifiche clausole per la immediata risoluzione in caso di grave violazione del Modello.

Art. 16 - Estensione delle responsabilità

1. In caso di accertamento di una grave trasgressione al Modello, l'Amministrazione dell'Ente procede disciplinarmente, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e del C.C.N.L. negli articoli di questo Capo richiamate, nonché, ricorrendone il caso, nei confronti del diretto

superiore o del responsabile dell'unità funzionale o dell'area amministrativa per accertare eventuale colpa *"in vigilando"*.

Art. 17 - Regole procedurali applicabili alla Giuria

1. La Giuria di cui all'art. 10, comma 2, nell'accertamento dei fatti, opera in analogia alle norme stabilite per il procedimento disciplinare dal C.C.N.L., in quanto applicabili.
2. La Giuria deve depositare presso la sede dell'Ente le proprie conclusioni, adeguatamente motivate e in forma scritta, entro tre mesi dallo spirare del termine di cui all'art. 10, comma 6. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, su richiesta della maggioranza dei componenti della Giuria, per gravi e comprovate ragioni, può deliberare una proroga non superiore ai trenta giorni.

Art. 18 - Riservatezza

1. I componenti della Giuria sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti da essi compiuti nell'esercizio dell'incarico ricevuto, salvo che per il contenuto del verdetto già depositato nella sede dell'Ente.

Art. 19 - Provvedimento a carico degli Amministratori

1. La violazione del presente Modello che astrattamente integri ipotesi di reato da parte degli Amministratori determina la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza semplice, può determinare una sanzione pecuniaria a loro carico, al cui pagamento sono obbligati in solido, non inferiore ad un terzo del vantaggio economico, stimato come profitto per l'Ente, derivante dalla violazione che astrattamente integri un'ipotesi di reato e la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.
3. Le violazioni dolose del presente Modello che astrattamente non integrino ipotesi di reato da parte degli Amministratori, determinano la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.

Art. 20 - Rivalsa

1. L'Ente si riserva di agire nelle sedi competenti contro chiunque abbia commesso reati nel contesto dell'attività aziendale.

5. Codice Etico

Approvato nella seduta del C.d.A. del 29/04/2009

Il Codice Etico della Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS, redatto ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, è la carta, approvata dal Consiglio di Amministrazione, in cui vengono enunciati i diritti e i doveri morali che devono essere rispettati da parte di ogni persona che partecipi all'organizzazione e alla vita dell'Ente. E' uno strumento che contribuisce a prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome o per conto dell'Ente, indicando le responsabilità etiche e sociali di dirigenti, quadri, dipendenti collaboratori e fornitori, promuovendo una gestione equa delle attività e delle relazioni umane, sostenendo la reputazione della Fondazione in modo da creare fiducia nell'Ente sia all'interno che all'esterno dell'Ente stesso.

1. Principi etici rispetto all'attività dell'Ente

L'attività della Fondazione Giuseppe Restelli consiste principalmente nella prestazione del servizio sanitario e assistenziale rivolto alla popolazione anziana sopra i 65 anni, secondo le normative di riferimento. I comportamenti della Fondazione sono improntati ai principi di responsabilità, nelle tre distinte declinazioni di responsabilità economica, responsabilità ambientale, responsabilità sociale. In particolare è cura della Fondazione improntare la propria attività ai principi di legalità, correttezza e lealtà.

I valori nei quali la Fondazione si identifica e a cui l'intera attività dell'Ente è finalizzata sono:

- Eguaglianza: la Fondazione garantisce un trattamento uguale per tutti;
- Imparzialità: le persone operanti nella Fondazione sono chiamate ad attuare comportamenti ispirati ad obiettività, imparzialità, cortesia e attenzione verso ogni ospite o utente;
- Partecipazione: la Fondazione favorisce la partecipazione dell'ospite o utente al fine di tutelare il diritto alla corretta utilizzazione del servizio. Per migliorare la collaborazione, la Fondazione garantisce all'ospite ed all'utente il diritto di sottoporre suggerimenti e di formulare proposte;
- Efficacia ed efficienza: la Fondazione si impegna a migliorare continuamente il livello di efficienza e di efficacia del servizio, attraverso la ricerca e l'adozione delle opportune soluzioni tecniche e organizzative;
- Continuità: la Fondazione assicura un servizio continuo e regolare, impegnandosi a limitare al massimo eventuali disservizi.

Obiettivo della attività della Fondazione è dare risposta in modo stabile e coerente alle aspettative o agli interessi di cui sono direttamente portatori gli interlocutori (ospiti, parenti, utenti, dipendenti, collaboratori, investitori, fornitori, istituzioni, enti locali...).

Pertanto, tutti gli atti e i documenti posti in essere dai soggetti che operano in nome o per conto della Fondazione devono rispettare le procedure dell'Ente, ivi comprese quelle del Sistema di Gestione della Qualità, e le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari applicabili.

2. Principi etici rispetto alle relazioni con gli interlocutori

2.1) Principi verso gli ospiti e gli utenti

La Fondazione persegue l'obiettivo di soddisfare i propri ospiti e utenti fornendo loro servizi di qualità a condizioni e tariffe congrue, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili. In dettaglio, gli standard di prestazioni sono assicurati anche attraverso il monitoraggio della qualità secondo le modalità del Sistema di Gestione della Qualità certificato ISO 9001 della Fondazione, in particolare attraverso:

- la rilevazione del livello di soddisfazione degli ospiti e utenti;
- la rilevazione costante delle aspettative degli ospiti e utenti;
- investimenti nella qualità del servizio;
- la cura dell'immagine della Fondazione.

La Fondazione si impegna a garantire cortesia, attenzione, correttezza e chiarezza in ogni forma di comunicazione con ospiti e utenti, e si impegna inoltre a dare riscontro ai suggerimenti e ai reclami da parte dell'utenza avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi.

2.2) Principi verso le Risorse Umane

La Fondazione attribuisce la massima importanza a quanti prestano la propria attività lavorativa all'interno dell'Ente, nella consapevolezza che è proprio attraverso le proprie Risorse Umane che la Fondazione è in grado di fornire, garantire, sviluppare e migliorare i propri servizi. Nella gestione delle Risorse Umane la Fondazione rispetta i principi stabiliti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo ed osserva scrupolosamente quanto previsto dalla normativa vigente ed applicabile in materia di Diritto del Lavoro. E' inoltre interesse inderogabile della Fondazione favorire lo sviluppo e la crescita professionale del potenziale di ciascuna risorsa attraverso:

- il rispetto, anche in sede di reclutamento, della personalità e della dignità di ciascun individuo, evitando ogni condizione di disagio;
- la prevenzione di ogni abuso e discriminazione quali, ad esempio, quelli in base alla razza, al credo religioso, alla lingua, all'appartenenza politica o sindacale nonché all'orientamento sessuale;
- la formazione e l'aggiornamento;
- la definizione di ruoli, responsabilità, deleghe e disponibilità di informazioni in modo da permettere a ciascuno di potere adeguatamente adottare le decisioni di propria competenza nell'interesse dall'Ente;
- l'esercizio prudente, obiettivo ed equilibrato delle proprie funzioni da parte dei responsabili, anche in relazione ai poteri connessi alla delega ricevuta;
- la valorizzazione della partecipazione innovativa di ciascuno, nel rispetto dei limiti delle responsabilità;
- la chiarezza, la precisione e la veridicità della comunicazione interna sulle politiche e le strategie dell'ente;
- l'uso corretto e riservato dei dati personali;

- la predisposizione di luoghi di lavoro adeguati alle esigenze di sicurezza e tutela della salute di chiunque li utilizzi.

Ciascuno è chiamato a collaborare per la realizzazione di un ambiente di lavoro che risponda pienamente a tali requisiti. Ciascuno è invitato ad assumere nei rapporti con i colleghi comportamenti improntati ai principi di civile convivenza e di piena collaborazione e cooperazione; devono altresì essere evitate situazioni che possano ingenerare l'insorgere di conflitti di interessi reali od apparenti con la Fondazione che, qualora rilevati, devono essere tempestivamente comunicati alla Direzione.

2.3) Principi verso i fornitori di beni e servizi

Nelle sue politiche di acquisto, la Fondazione ha l'obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali, opere e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo. Tale obiettivo deve tuttavia coniugarsi con la necessità di porre in essere relazioni con fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto sia dei diritti della persona che dell'ambiente. A tal fine la Fondazione richiede espressamente che i fornitori si astengano, a titolo esemplificativo, dall'utilizzare lavoro minorile e da discriminazioni, abusi o coercizioni a danno dei lavoratori, e che rispettino la normativa previdenziale, la normativa ambientale, adottando altresì politiche di contenimento dei consumi di materie prime, di riduzione dei rifiuti e delle emissioni nocive e in generale di limitazione dell'impatto ambientale delle produzioni.

La Fondazione, pur propendendo per la creazione di rapporti stabili di collaborazione, sottopone periodicamente a revisione il proprio albo fornitori allo scopo di razionalizzarlo e aumentare economicità ed efficienza. Non deve essere quindi preclusa ad alcun potenziale fornitore, in possesso dei necessari requisiti determinati dal sistema di Gestione della Qualità della Fondazione, la possibilità di competere per offrire i propri prodotti/servizi. Per tutte le forniture, anche per i contratti d'opera e di consulenza, devono essere ragionevolmente ed adeguatamente formalizzate e documentate le motivazioni della scelta e le considerazioni sul prezzo applicato, secondo quanto stabilito dal sistema di Gestione della Qualità.

Gli incaricati degli acquisti non devono accettare alcun regalo o altra utilità che possa creare imbarazzo, condizionare le loro scelte o far sorgere il dubbio che la loro condotta non sia trasparente o imparziale.

Le violazioni dei suddetti principi generali comportano l'applicazione di meccanismi sanzionatori, tesi, tra l'altro, ad evitare il verificarsi di reati riconducibili all'attività della Fondazione.

2.4) Principi verso le pubbliche amministrazioni

Nel pieno rispetto dei ruoli e delle rispettive competenze, la Fondazione intrattiene relazioni e rapporti con amministrazioni dello Stato, della Regione, della Provincia, con amministrazioni comunali, autorità garanti e di vigilanza, enti pubblici, enti ed amministrazioni di diritto pubblico, concessionari di lavori pubblici o soggetti privati ai quali si applica la disciplina pubblicistica. In modo particolare, i rapporti con le autorità garanti e di vigilanza, data la specifica rilevanza delle stesse per l'attività della Fondazione e del mercato in cui opera, devono essere improntati a chiarezza, trasparenza e professionalità, al riconoscimento dei rispettivi ruoli e strutture organizzative, anche ai fini di un positivo confronto volto al rispetto della regolamentazione applicabile.

Non sono consentiti omaggi o pratiche di cortesia verso rappresentanti di pubbliche istituzioni, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, a meno che non siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti, né da potere essere interpretati come atti ad acquisire vantaggi illeciti o indebiti e in modo improprio.

Contributi e finanziamenti a fini assistenziali devono rientrare nei limiti consentiti dalla legge e con modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione rispetta con scrupolosa osservanza le regole antitrust e le disposizioni delle Authority regolatrici del mercato, e non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dall'autorità antitrust o dagli altri organi di regolazione nell'esercizio delle loro funzioni ispettive, e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

Fermo restando il rispetto della normativa specifica in materia di tutela e trattamento dei dati personali, i destinatari del Codice Etico sono tenuti a riservare ai dati personali dei quali vengano a conoscenza il trattamento più adeguato a tutelare le legittime aspettative degli interessati riguardo alla loro riservatezza, dignità ed immagine, anche ai sensi del Documento DPS della Fondazione redatto ai sensi della Legge 196/03 (cosiddetta "Legge sulla Privacy). Lo svolgimento delle attività della Fondazione comporta l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione all'interno e all'esterno di documenti, studi, dati ed informazioni scritte, telematiche o verbali riguardanti le conoscenze e le attività della Fondazione. Queste informazioni, acquisite o elaborate dai destinatari nell'esercizio delle proprie mansioni, appartengono alla Fondazione e possono essere utilizzate, comunicate o divulgate unicamente nel pieno rispetto degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dai codici deontologici, dalle norme e dai contratti di lavoro, nonché in conformità alle procedure applicabili.

Destinatari dei suddetti principi sono primariamente i componenti del Consiglio di Amministrazione, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Fondazione. I destinatari sono pertanto chiamati al rispetto dei valori e principi del Codice Etico e sono tenuti a tutelare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine della Fondazione e preservare l'integrità del patrimonio economico ed umano dell'Ente. E' cura della Fondazione diffondere tra i destinatari l'adeguata conoscenza del Codice Etico e delle procedure dell'Ente.

Allegato 1

Modello di comunicazione all'Organismo di Vigilanza

Spettabile Organismo di Vigilanza
c/o Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS
via Carroccio, 1
20017 Rho (MI)
o tramite PEC all'indirizzo
odv@pec.fondazionerestelli.it

Segnalazione di notizie rilevanti ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Segnalazione della commissione o di tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgsvo 8 Giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 Settembre 2000, n. 300", ovvero della violazione o dell'elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico della Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS.

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SANZIONE

DATI DEL SEGNALANTE

Nome _____

Cognome _____

Posizione aziendale _____

Telefono _____

E-mail _____

Data

Firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003

Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS è il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal d.lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, il conferimento dei Suoi dati appare facoltativo ed un Suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS (di qui in avanti più semplicemente O.d.V.).

Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS, mediante il proprio O.d.V. si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”. Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS. ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal d.lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

- ottenere indicazione dell'origine dei Suoi dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per l'esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V. Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, tramite casella di Posta Elettronica Certificata odv@pec.fondazionerestelli.it oppure tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza c/o Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS, via Carroccio 1, 20017 Rho (MI).